



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 312/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti."

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/1/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 19/01/2018

Normativa comunitaria

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 n. 83 pag. 4

"Direttiva sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"

Normativa nazionale

Legge 6 settembre 2005 n. 206 stralcio pag. 29

"Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Normativa regionale

Legge 26 giugno 2003 n. 8 art. 14 bis pag. 37

"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003- art. 3)"

Regolamento regionale del 10 maggio 2005 n. 4 pag. 39

"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti, istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive"

Normativa comparata

Legge regione Emilia Romagna 27 marzo 2017 n. 4 pag. 44

"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45"

Legge regione Lazio 25 maggio 2016 n. 6 pag. 54

"Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti"

Legge regione Umbria 1 ottobre 2014 n. 17 pag. 67

"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34"

Legge regione Liguria del 5 marzo 2012 n. 6 pag. 79

"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"

Legge regione Abruzzo 10 dicembre 2010 n. 53 pag. 85

"Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"

Legge regione Veneto 23 ottobre 2009 n. 27 pag. 97

"Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"

Legge regione Piemonte 26 ottobre 2009, n. 24 pag. 108

"Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"

Legge regione Marche 23 giugno 2009 n. 14 pag. 121

"Norme in materia di tutela del consumatore e degli utenti"

Legge regione Toscana 20 febbraio 2008 n. 9 pag. 129

"Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti"

Legge regione Puglia 15 maggio 2006 n. 12 pag. 138

"norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti"

Legge regione Lombardia 3 giugno 2003 n. 6 pag. 144

"Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti"

Reg. reg. Lombardia 11 febbraio 2014, n. 1 pag. 148

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n. 6.

Reg. reg. Lazio 14 marzo 2017, n. 5 pag. 156

Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori ed utenti).

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2011

sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ⁽⁴⁾, e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽⁵⁾, stabiliscono una serie di diritti contrattuali dei consumatori.

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste due direttive con una direttiva unica. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme standard per gli aspetti comuni dei con-

tratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali distanziandosi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive e consentendo, al contempo, agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti.

(3) L'articolo 169, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono che l'Unione deve contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 del medesimo.

(4) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno dovrebbe comprendere uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. L'armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.

(5) Il potenziale transfrontaliero delle vendite a distanza, che dovrebbe essere uno dei principali risultati tangibili del mercato interno, non è completamente sfruttato. Rispetto alla crescita significativa delle vendite a distanza negli ultimi anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a distanza transfrontaliere. Tale discrepanza è particolarmente significativa per le vendite via Internet che hanno un elevato potenziale di ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita diretta) è limitato da una serie di fattori che includono le diverse norme nazionali di tutela dei consumatori imposte sull'industria. Rispetto alla crescita della vendita diretta a livello nazionale negli ultimi anni, in particolare nel settore dei servizi, ad esempio servizi pubblici, è rimasto esiguo il numero di consumatori che utilizza questo canale per gli acquisti transfrontalieri. Rispondendo alle maggiori opportunità commerciali in molti Stati membri, le piccole e medie imprese (inclusi i singoli professionisti) o gli agenti di imprese di vendita diretta dovrebbero essere più inclini a cercare opportunità commerciali in altri Stati membri, in

⁽¹⁾ GU C 317 del 23.12.2009, pag. 54.

⁽²⁾ GU C 200 del 25.8.2009, pag. 76.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.

⁽⁴⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

- particolare nelle regioni di confine. La completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.
- (6) Talune disparità possono creare barriere importanti nel mercato interno con ripercussioni sui professionisti e sui consumatori. Tali disparità aumentano i costi di adempimento per i professionisti che desiderano esercitare a livello transfrontaliero la propria attività di vendita di merci o di fornitura di servizi. Un'eccessiva frammentazione mina inoltre la fiducia del consumatore nel mercato interno.
- (7) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. Entrambi dovrebbero poter fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori nell'Unione. Grazie ad una tale armonizzazione dovrebbe essere possibile eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. Tali barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello dell'Unione. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l'Unione.
- (8) Gli aspetti normativi da armonizzare dovrebbero riguardare esclusivamente i contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale in materia di contratti di lavoro, contratti relativi ai diritti di successione, contratti relativi al diritto di famiglia e contratti relativi alla costituzione ed allo statuto della società o accordi di partenariato.
- (9) La presente direttiva stabilisce norme sulle informazioni da fornire per i contratti a distanza, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti diversi dalle due tipologie appena menzionate. La presente direttiva disciplina altresì il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e armonizza talune disposizioni concernenti l'esecuzione e altri aspetti dei contratti tra imprese e consumatori.
- (10) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ⁽¹⁾.
- (11) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni dell'Unione relative a settori specifici, quali i medicinali per uso umano, i dispositivi medici, la vita privata e le comunicazioni elettroniche, i diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, l'etichettatura dei prodotti alimentari e il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale.
- (12) Gli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva dovrebbero completare gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽²⁾, e dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ⁽³⁾. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di imporre obblighi di informazione aggiuntivi applicabili ai prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero restare competenti, conformemente al diritto dell'Unione, per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai settori che non rientrano nel suo ambito di applicazione. Di conseguenza, gli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale corrispondente alla presente direttiva, o a talune delle sue disposizioni, in materia di contratti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono decidere di estendere l'applicazione delle norme della presente direttiva alle persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le piccole e medie imprese. Analogamente, gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva ai contratti che non sono contratti a distanza ai sensi della presente direttiva, ad esempio poiché non sono conclusi nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza. Inoltre, gli Stati membri possono altresì mantenere o introdurre disposizioni nazionali su questioni non specificamente trattate dalla presente direttiva, quali regole supplementari in materia di contratti di vendita, anche per quanto concerne la consegna dei beni o i requisiti relativi alla fornitura di informazioni durante la vigenza del contratto.
- (14) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale con riferimento ai rimedi generali previsti dal diritto contrattuale, le norme sull'ordine pubblico economico, ad esempio le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche.

⁽¹⁾ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (15) La presente direttiva non dovrebbe armonizzare i requisiti linguistici applicabili ai contratti stipulati con i consumatori. Pertanto, gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale e alle clausole contrattuali.
- (16) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni nazionali in materia di assistenza legale quali le norme relative ad una persona che agisce in nome o per conto del professionista (quale un agente o un fiduciario). In questo settore rimangono competenti gli Stati membri. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i professionisti, sia pubblici che privati.
- (17) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.
- (18) La presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali sono i servizi che considerano di interesse economico generale, le modalità di organizzazione e finanziamento di tali servizi, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, e gli obblighi specifici cui dovrebbero essere soggetti.
- (19) Per contenuto digitale s'intendono i dati prodotti e forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, indipendentemente dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download, streaming, supporto materiale o tramite qualsiasi altro mezzo. I contratti per la fornitura di contenuto digitale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Se fornito su un supporto materiale, quale un CD o un DVD, il contenuto digitale dovrebbe essere considerato un bene ai sensi della presente direttiva. Analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, i contratti per la fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale non dovrebbero essere considerati ai sensi della presente direttiva né un contratto di vendita né un contratto di servizi. Per tali contratti il consumatore dovrebbe godere del diritto di recesso, salvo che egli abbia acconsentito che l'esecuzione del contratto avesse inizio durante il periodo di recesso e abbia riconosciuto che, così facendo, avrebbe perso il diritto di recesso dal contratto. Oltre agli obblighi generali di informazione, il professionista dovrebbe informare il consumatore in merito alla funzionalità e alla interoperabilità pertinente del contenuto digitale. Il concetto di funzionalità dovrebbe riferirsi ai modi in cui il contenuto digitale può essere utilizzato, ad esempio per lo studio del comportamento dei consumatori; esso dovrebbe inoltre fare riferimento all'assenza o alla presenza di restrizioni tecniche quali la protezione tramite la gestione dei diritti digitali e la codifica regionale. Il concetto di interoperabilità pertinente intende descrivere le informazioni relative all'ambiente tipo di hardware e software compatibile con il contenuto digitale, ad esempio il sistema operativo, la versione necessaria e talune caratteristiche dell'hardware. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni in materia di contenuto digitale e presentare, se necessario, una proposta legislativa per trattare questo argomento.
- (20) La definizione di contratto a distanza dovrebbe coprire tutti i casi in cui è concluso un contratto tra consumatore e professionista nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ordine mediante posta, Internet, telefono o fax), fino al momento della conclusione del contratto incluso. Tale definizione dovrebbe anche includere le situazioni in cui il consumatore si limita a visitare i locali commerciali per raccogliere informazioni sui beni o i servizi e successivamente negozia e conclude il contratto a distanza. D'altro canto, un contratto negoziato nei locali del professionista e concluso definitivamente mediante comunicazione a distanza non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza, così come non dovrebbe essere considerato un contratto a distanza il contratto avviato mediante comunicazione a distanza ma concluso definitivamente nei locali del professionista. Analogamente, il concetto di contratto a distanza non dovrebbe comprendere prenotazioni effettuate da un consumatore attraverso mezzi di comunicazione a distanza per richiedere la prestazione di un servizio da parte di un professionista, come nel caso di un consumatore che telefona per chiedere un appuntamento da un parrucchiere. Il concetto di regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi offerti da un terzo diverso dal professionista ma utilizzati da quest'ultimo, come una piattaforma online. Dovrebbero tuttavia rimanere esclusi i casi in cui i siti web offrono informazioni solo sul professionista, sui beni e/o servizi che presta e sui suoi dati di contatto.
- (21) Un contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe essere definito come un contratto concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, ad esempio al domicilio o sul posto di lavoro del consumatore. Fuori dei locali commerciali il consumatore può essere sottoposto a una potenziale pressione psicologica o può trovarsi di fronte a un elemento di sorpresa, indipendentemente dal fatto che abbiano richiesto o meno la visita del professionista. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali dovrebbe comprendere anche le situazioni in cui il consumatore è avvicinato personalmente e singolarmente fuori dei locali commerciali ma il contratto è concluso immediatamente dopo nei locali del professionista o mediante comunicazione a distanza. La definizione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali non comprende le situazioni in cui i professionisti si recano inizialmente al domicilio del consumatore con l'unico scopo di fare delle misurazioni o di fornire una stima senza alcun impegno da parte del consumatore e in cui il contratto è

successivamente concluso in un secondo momento nei locali commerciali del professionista o tramite mezzi di comunicazione a distanza sulla base della stima del professionista. In detti casi, il contratto non è concluso immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato dal professionista se il consumatore ha avuto tempo di riflettere sulla stima fornita dal professionista prima della conclusione del contratto. Gli acquisti effettuati durante un'escursione organizzata dal professionista durante la quale è effettuata la promozione e la vendita dei prodotti acquistati dovrebbero essere considerati contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

- (22) I locali commerciali dovrebbero includere qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, chioschi o camion) che serva da luogo permanente o abituale di commercio per il professionista. I chioschi di vendita al mercato o in una fiera dovrebbero essere considerati locali commerciali se soddisfano tale condizione. I locali adibiti alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività a carattere stagionale, per esempio durante la stagione turistica in una località sciistica o balneare, dovrebbero essere considerati locali commerciali in quanto il professionista svolge la sua attività in tali locali in modo abituale. Spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il professionista utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicili privati o il posto di lavoro, non dovrebbero essere considerati locali commerciali. I locali commerciali di una persona che agisce in nome o per conto del professionista quale definito nella presente direttiva, dovrebbero essere considerati locali commerciali ai sensi della presente direttiva.
- (23) I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di conservare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi derivanti dalla relazione con il professionista. Dovrebbero rientrare tra detti supporti in particolare documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché messaggi di posta elettronica.
- (24) Un'asta pubblica implica che professionisti e consumatori partecipano all'asta di persona o viene loro data la possibilità di parteciparvi. I beni o servizi sono offerti dal professionista al consumatore mediante una procedura di offerte autorizzata per legge in taluni Stati membri, a offrire beni o servizi in una vendita pubblica. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei beni o servizi. L'uso, a fini d'asta, di piattaforme online messe a disposizione di consumatori e professionisti non dovrebbe essere considerato un'asta pubblica ai sensi della presente direttiva.
- (25) I contratti relativi al teleriscaldamento dovrebbero essere contemplati dalla presente direttiva, analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas od elettricità. Per

teleriscaldamento si intende la fornitura di calore, anche sotto forma di vapore o di acqua calda, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite un sistema di trasmissione e distribuzione, al fine di riscaldarli.

- (26) I contratti relativi al trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili o alla creazione o all'acquisizione di tali beni immobili o di tali diritti, i contratti per la costruzione di nuovi edifici, per la trasformazione sostanziale di edifici esistenti nonché i contratti per la locazione di alloggi a scopo residenziale sono già soggetti a una serie di requisiti specifici nella legislazione nazionale. Tali contratti includono ad esempio la vendita di immobili ancora da progettare e la locazione finanziaria con opzione di acquisto (hire-purchase). Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per detti contratti che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito d'applicazione. Una trasformazione sostanziale è una trasformazione paragonabile alla costruzione di un nuovo edificio, per esempio quando viene conservata solo la facciata di un vecchio edificio. I contratti di servizi, in particolare quelli relativi alla costruzione di annessi di edifici (ad esempio un garage o una veranda) e quelli relativi alla riparazione e ristrutturazione di edifici diverse dalla trasformazione sostanziale, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, così come i contratti relativi ai servizi di un agente immobiliare e quelli relativi alla locazione di alloggi a scopo non residenziale.
- (27) I servizi di trasporto contemplano il trasporto di passeggeri e il trasporto di merci. Il trasporto di passeggeri dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione della presente direttiva in quanto è già soggetto ad altra legislazione dell'Unione oppure, nel caso dei trasporti pubblici e dei taxi, a normative a livello nazionale. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva di protezione dei consumatori in caso di tariffe eccessive per l'utilizzo di mezzi di pagamento o in caso di costi occulti dovrebbero essere applicate anche ai contratti di trasporto di passeggeri. Per quanto riguarda il trasporto di merci e il noleggio di autovetture che costituiscono servizi, i consumatori dovrebbero beneficiare della protezione prevista della presente direttiva, ad eccezione del diritto di recesso.
- (28) Al fine di evitare oneri amministrativi sui professionisti, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva quando beni o servizi di minor valore sono venduti fuori dei locali commerciali. La soglia monetaria dovrebbe essere fissata ad un livello sufficientemente basso da escludere solo gli acquisti di lieve entità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire tale valore nella propria legislazione nazionale purché non sia superiore a 50 EUR. Qualora due o più contratti con oggetto correlato siano conclusi allo stesso tempo dal consumatore, il costo totale dovrebbe essere tenuto in considerazione ai fini dell'applicazione di tale soglia.

- (29) I servizi sociali hanno caratteristiche fondamentalmente distinte che sono rispecchiate nelle normative specifiche al settore, in parte a livello di Unione ed in parte a livello nazionale. I servizi sociali comprendono, da un lato, i servizi per le persone particolarmente svantaggiate o a basso reddito nonché i servizi per persone e famiglie che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine e, dall'altro, i servizi per tutte le persone che hanno esigenze particolari di assistenza, sostegno, protezione o incoraggiamento in una fase particolare della vita. I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane e i servizi per i migranti. I servizi sociali comprendono servizi di assistenza sia a breve che a lungo termine, ad esempio servizi prestati da fornitori di assistenza a domicilio o prestati in istituti di residenza assistita e in residenze per anziani («nursing homes»). I servizi sociali non comprendono solo quelli forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato ma anche quelli forniti da operatori privati. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per i servizi sociali, che dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione.
- (30) L'assistenza sanitaria richiede norme speciali a causa della sua complessità tecnica, della sua importanza quale servizio di interesse generale nonché dei notevoli finanziamenti pubblici. L'assistenza sanitaria è definita nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera⁽¹⁾ come «servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici». Un professionista della sanità è definito in detta direttiva come un medico, un infermiere responsabile dell'assistenza generale, un odontoiatra, un'ostetrica o un farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁽²⁾, o un altro professionista che eserciti attività nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, o una persona che sia considerata un professionista sanitario ai sensi della legislazione dello Stato membro di cura. Le disposizioni della presente direttiva non sono appropriate per l'assistenza sanitaria, che dovrebbe pertanto essere esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva stessa.
- (31) I giochi d'azzardo dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le attività d'azzardo sono quelle che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare altre misure, anche più rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività.
- (32) La legislazione dell'Unione esistente, tra l'altro nell'ambito dei servizi finanziari per i consumatori, dei viaggi tutto compreso e delle multiproprietà, contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Per questo motivo la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti in detti settori. Per quanto riguarda i servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad ispirarsi alla legislazione dell'Unione esistente in materia, in fase di legiferazione in settori che non sono regolamentati a livello di Unione, in modo tale da garantire la parità di condizioni per tutti i consumatori e per tutti i contratti relativi ai servizi finanziari.
- (33) Il professionista dovrebbe essere tenuto ad informare il consumatore in anticipo di qualsiasi accordo che preveda il pagamento di un acconto da parte del consumatore al professionista, incluso un accordo in cui un importo viene trattenuto mediante la carta di credito o di debito del consumatore.
- (34) Prima che il consumatore assuma gli obblighi derivanti da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, da un contratto diverso dalle due tipologie appena menzionate o da una corrispondente offerta, il professionista dovrebbe fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili. Nella fornitura di tali informazioni, il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori che sono particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere. Tuttavia, la presa in considerazione di tali esigenze specifiche non dovrebbe condurre a discrepanze nei livelli di tutela dei consumatori.
- (35) Le informazioni che il professionista deve fornire al consumatore dovrebbero essere obbligatorie e non dovrebbero essere modificate. Tuttavia, le parti contraenti dovrebbero poter concordare espressamente la modifica del contenuto del contratto conseguentemente concluso, ad esempio le disposizioni per la consegna.
- (36) Nel caso dei contratti a distanza, gli obblighi di informazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come la limitazione del numero di caratteri su taluni schermi di telefoni mobili o il limite di tempo per gli spot televisivi. In tali casi il professionista dovrebbe conformarsi ad un insieme minimo di obblighi di informazione e rinviare il consumatore a un'altra fonte di informazione, ad esempio fornendo un numero di telefono gratuito o un link ipertestuale ad una pagina web del professionista dove le informazioni pertinenti sono direttamente e facilmente accessibili. Per quanto concerne l'obbligo di informare il consumatore in merito al costo della restituzione di beni che, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta, esso sarà considerato ottemperato, ad esempio, se il professionista specifica un vettore (come il vettore cui ha commissionato la consegna del bene) e un importo relativo al costo per la restituzione dei beni. Quando il professionista non può ragionevolmente calcolare il costo della restituzione dei beni in anticipo, ad esempio perché non è lui ad occuparsi della restituzione dei beni, dovrebbe fornire una dichiarazione in cui precisa che tale costo può essere

(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

(2) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

addebitato al consumatore e che la sua entità può essere elevata, accompagnata da una stima ragionevole del costo massimo che potrebbe essere basata sul costo della consegna al consumatore.

- (37) Poiché nel caso delle vendite a distanza il consumatore non è grado di vedere i beni prima di concludere il contratto, dovrebbe godere di un diritto di recesso. Per lo stesso motivo, al consumatore dovrebbe essere consentito di testare e ispezionare i beni che ha acquistato nella misura necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il consumatore dovrebbe disporre del diritto di recesso in virtù del potenziale elemento di sorpresa e/o di pressione psicologica. Il recesso dal contratto dovrebbe porre termine all'obbligo delle parti contraenti di eseguire il contratto.
- (38) I siti Internet di commercio elettronico dovrebbero indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
- (39) È importante garantire che, nei contratti a distanza conclusi tramite siti web, il consumatore sia in grado di leggere e comprendere nella loro interezza i principali elementi del contratto prima di inoltrare l'ordine. A tal fine è opportuno che la presente direttiva disponga che detti elementi siano visualizzati nell'immediata prossimità della conferma necessaria per l'inoltro dell'ordine. È altresì importante garantire che, in tali situazioni, il consumatore possa determinare il momento in cui si assume l'obbligo di pagare il professionista. È opportuno pertanto attirare in modo specifico l'attenzione del consumatore, mediante una formulazione inequivocabile, sul fatto che l'inoltro di un ordine comporta l'obbligo di pagare il professionista.
- (40) I diversi termini di recesso tra Stati membri e per i contratti a distanza e i contratti fuori dei locali commerciali sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento. Lo stesso termine di recesso dovrebbe applicarsi a tutti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Nel caso dei contratti di servizio, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo la conclusione del contratto. Nel caso dei contratti di vendita, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore o un terzo diverso dal vettore e indicato dal consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni. Inoltre, il consumatore dovrebbe essere in grado di esercitare il diritto di recesso prima di acquisire il possesso fisico dei beni. Quando il consumatore ordina beni multipli con un solo ordine ma essi sono consegnati separatamente, il periodo di recesso dovrebbe scadere quattordici giorni dopo quello in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene. Quando i beni sono consegnati in lotti o pezzi multipli,
- (41) Per garantire la certezza giuridica è opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva. Tutti i termini contenuti nella presente direttiva dovrebbero quindi essere intesi come espressi in giorni di calendario. Se un termine espresso in giorni deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non dovrebbe essere considerato incluso nel termine.
- (42) Le disposizioni relative al diritto di recesso dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di estinzione o inapplicabilità del contratto o la possibilità per il consumatore di ottemperare ai suoi obblighi contrattuali prima del termine stabilito nel contratto.
- (43) Se il professionista non ha adeguatamente informato il consumatore prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il termine di recesso dovrebbe essere prorogato. Tuttavia, per garantire la certezza giuridica per quanto riguarda la durata del periodo di recesso, è opportuno introdurre un limite di dodici mesi.
- (44) Le differenze nel modo in cui il diritto di recesso è esercitato negli Stati membri sono fonte di costi per i professionisti che vendono a livello transfrontaliero. L'introduzione di un modulo tipo armonizzato di recesso che il consumatore possa utilizzare dovrebbe semplificare il processo di recesso e comportare una certezza giuridica. Per questi motivi gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'aggiungere prescrizioni relative alla presentazione al modulo tipo dell'Unione riguardanti, ad esempio, la dimensione dei caratteri. Tuttavia, il consumatore dovrebbe restare libero di recedere con parole proprie, purché la dichiarazione con cui esplicita la sua decisione di recedere dal contratto al professionista sia inequivocabile. Una lettera, una telefonata o il rinvio dei beni con una chiara dichiarazione potrebbero soddisfare tale condizione, ma l'onere della prova dell'avvenuto recesso entro i termini stabiliti nella direttiva dovrebbe incombere al consumatore. Per tale motivo, è nell'interesse del consumatore avvalersi di un supporto durevole quando comunica al professionista il proprio recesso.

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (45) Poiché l'esperienza dimostra che molti consumatori e professionisti preferiscono comunicare tramite il sito web del professionista, ci dovrebbe essere la possibilità per il professionista di offrire al consumatore l'opzione di compilare un modulo tipo di recesso sul sito web. In questo caso il professionista dovrebbe fornire senza indugio una conferma di ricevimento ad esempio per posta elettronica.
- (46) Nel caso in cui il consumatore receda dal contratto, il professionista dovrebbe rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, inclusi quelli che coprono le spese a carico del professionista per consegnare il bene al consumatore. Il rimborso non dovrebbe avvenire mediante buoni, salvo che il consumatore abbia utilizzato buoni nella transazione iniziale o ne abbia espressamente accettato l'uso. Se il consumatore sceglie espressamente un determinato tipo di consegna (ad esempio consegna rapida in 24 ore), sebbene il professionista abbia offerto un tipo di consegna comune e generalmente accettato con costi di consegna minori, la differenza tra i costi dei due tipi di consegna è a carico del consumatore.
- (47) Alcuni consumatori esercitano il proprio diritto di recesso dopo aver utilizzato i beni oltre quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. In tal caso il consumatore non dovrebbe perdere il diritto di recesso, ma dovrebbe essere responsabile della diminuzione del valore dei beni. Per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni il consumatore dovrebbe solo manipolarli e ispezionarli nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito farlo in un negozio. Ad esempio, il consumatore dovrebbe solo provare un indumento, senza poterlo indossare. Di conseguenza, durante il periodo di recesso il consumatore dovrebbe manipolare e ispezionare i beni con la dovuta diligenza. Gli obblighi del consumatore in caso di recesso non dovrebbero scoraggiare il consumatore dall'esercitare il proprio diritto di recesso.
- (48) Il consumatore dovrebbe essere obbligato a restituire i beni entro quattordici giorni a decorrere dalla data di comunicazione al professionista della sua decisione di recedere dal contratto. In situazioni in cui il professionista o il consumatore non adempiano agli obblighi relativi all'esercizio del diritto di recesso, si dovrebbero applicare le sanzioni previste dalla legislazione nazionale conformemente alla presente direttiva nonché le disposizioni del diritto contrattuale.
- (49) È opportuno prevedere alcune eccezioni al diritto di recesso, sia per i contratti a distanza sia per quelli negoziati fuori dei locali commerciali. Un diritto di recesso potrebbe essere inappropriato ad esempio vista la natura di taluni beni o servizi. È il caso ad esempio di un vino fornito molto tempo dopo la conclusione di un contratto di natura speculativa in cui il valore dipende dalle fluttuazioni nel mercato («vin en primeur»). Il diritto di recesso non dovrebbe applicarsi né ai beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore né a quelli chiaramente personalizzati, quali tende su misura, né alla fornitura di combustibile, ad esempio, che è un bene per natura inseparabile da altri beni dopo la consegna. La concessione di un diritto di recesso al consumatore potrebbe essere inappropriata anche nel caso di taluni servizi per i quali la conclusione del contratto implica l'accantonamento di disponibilità che il professionista potrebbe avere difficoltà a recuperare, se fosse esercitato il diritto di recesso. Sarebbe il caso, ad esempio, delle prenotazioni alberghiere o relative a case di vacanza, o a eventi culturali o sportivi.
- (50) Da un lato, il consumatore dovrebbe usufruire del suo diritto di recesso anche nel caso in cui abbia chiesto la prestazione dei servizi prima della fine del periodo di recesso. Dall'altro, se il consumatore esercita il diritto di recesso, il professionista dovrebbe essere sicuro di venire adeguatamente pagato per il servizio fornito. Il calcolo dell'importo proporzionale dovrebbe basarsi sul prezzo concordato nel contratto salvo che il consumatore dimostri che il prezzo totale è di per sé sproporzionato, nel qual caso l'importo da pagare è calcolato sulla base del valore di mercato del servizio fornito. Il valore di mercato dovrebbe essere definito facendo un confronto con il prezzo di un servizio equivalente prestato da altri professionisti alla data di conclusione del contratto. Pertanto, il consumatore dovrebbe chiedere la prestazione dei servizi prima della fine del periodo di recesso facendone esplicita richiesta e, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, su un supporto durevole. Analogamente, il professionista dovrebbe informare il consumatore, su un supporto durevole, di qualsiasi obbligo di pagamento dei costi corrispondenti ai servizi già prestati. Per i contratti che hanno per oggetto sia beni che servizi, le norme sulla restituzione dei beni di cui alla presente direttiva si dovrebbero applicare agli aspetti relativi ai beni mentre il regime di compensazione per i servizi si applica agli aspetti relativi ai servizi.
- (51) Le principali difficoltà incontrate dai consumatori, e una delle più importanti fonti di controversie con i professionisti, riguardano la consegna dei beni, inclusi quelli che sono persi o danneggiati durante il trasporto, e la consegna parziale o tardiva. È opportuno quindi chiarire e armonizzare le norme nazionali relative al momento in cui dovrebbe avvenire la consegna. Occorre che il luogo e le modalità di consegna nonché le norme relative alla determinazione delle condizioni e del momento del trasferimento della proprietà dei beni, rimangano soggetti alla legislazione nazionale e pertanto non siano pregiudicate dalla presente direttiva. Le norme in materia di consegna di cui alla presente direttiva dovrebbero comprendere la possibilità per il consumatore di consentire a un terzo di acquisire per suo conto il possesso fisico o il controllo dei beni. È opportuno considerare il consumatore come avente il controllo dei beni quando egli, o un terzo da lui indicato, ha accesso ai beni per utilizzarli come proprietario, ovvero ha la possibilità di rivenderli (ad esempio, quando ha ricevuto le chiavi o ha preso possesso dei documenti di proprietà).

- (52) Nel contesto dei contratti di vendita, la consegna dei beni può avvenire in modi diversi, o immediatamente o in un secondo tempo. Se le parti non hanno concordato una data di consegna specifica, il professionista deve effettuare la consegna dei beni il prima possibile e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Le norme relative alla consegna tardiva dovrebbero anche tener conto dei beni da confezionare o acquistare appositamente per il consumatore, che non possono essere riutilizzati dal professionista senza una perdita significativa. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere una norma che in talune circostanze conceda al professionista un periodo di tempo ragionevole supplementare. Quando quest'ultimo non consegna i beni entro il termine convenuto con il consumatore, prima che lo stesso possa risolvere il contratto, il consumatore dovrebbe invitare il professionista a effettuare la consegna entro un periodo di tempo ragionevole supplementare e dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto se il professionista non consegna il bene neppure entro tale termine supplementare. Tuttavia, tale norma non dovrebbe applicarsi quando il professionista si è rifiutato di consegnare i beni con una dichiarazione esplicita. Lo stesso dicasi per le circostanze in cui il periodo di consegna è essenziale come, ad esempio, nel caso di un abito nuziale che deve essere consegnato prima delle nozze. Tale norma non dovrebbe applicarsi neanche nel caso in cui il consumatore abbia comunicato al professionista che la consegna ad una data specifica è essenziale. A tal fine, il consumatore può usare i dati di contatto del professionista forniti in conformità della presente direttiva. In tali casi specifici, se il professionista non consegna i beni entro i termini, il consumatore dovrebbe avere il diritto alla risoluzione del contratto ipso iure dopo la scadenza del periodo di consegna inizialmente convenuto. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali sulle modalità secondo cui il consumatore deve notificare al professionista la propria volontà di risolvere il contratto.
- (53) Oltre al diritto del consumatore di risolvere il contratto qualora il professionista non abbia adempiuto ai suoi obblighi di consegnare il bene conformemente alla presente direttiva, il consumatore, in conformità della legislazione nazionale applicabile, può fare ricorso ad altri rimedi, come concedere al professionista un periodo di tempo supplementare per la consegna, esigere l'esecuzione del contratto, sospendere il pagamento e chiedere il risarcimento dei danni.
- (54) Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽¹⁾, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di un dato mezzo di pagamento.
- (55) Quando i beni sono spediti al consumatore dal professionista, in caso di perdita o danneggiamento, possono insorgere controversie circa il momento del trasferimento del rischio. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe prevedere che il consumatore sia tutelato contro ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni che avvenga prima che egli abbia preso fisicamente possesso dei beni. Il consumatore dovrebbe essere tutelato durante un trasporto organizzato o effettuato dal professionista, anche quando il consumatore abbia scelto un metodo di consegna particolare da una gamma di opzioni presentate dal professionista. Tuttavia, tale disposizione non dovrebbe applicarsi ai contratti in cui spetti al consumatore stesso prendere in consegna i beni ovvero sia lui ad incaricare della consegna un vettore. Per quanto riguarda il momento del trasferimento del rischio, è opportuno considerare che un consumatore ha preso fisicamente possesso dei beni quando li ha ricevuti.
- (56) Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
- (57) È necessario che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (58) Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli a norma della presente direttiva. Se la legge applicabile a un contratto è quella di un paese terzo, dovrebbe essere applicato il regolamento (CE) n. 593/2008 al fine di determinare se il consumatore mantiene la protezione concessa dalla presente direttiva.
- (59) La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, dovrebbe esaminare il modo più appropriato per garantire che tutti i consumatori e i professionisti siano informati dei loro diritti presso il punto vendita.
- (60) Poiché la vendita per inerzia («inertia selling»), che consiste nella fornitura al consumatore di beni o servizi non richiesti, è vietata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ⁽²⁾, ma non è previsto alcun rimedio contrattuale, è necessario introdurre nella presente direttiva il rimedio contrattuale che esonera il consumatore dall'obbligazione di pagare per una tale fornitura non richiesta.

⁽¹⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

- (61) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽¹⁾ contiene già disposizioni per disciplinare le comunicazioni non richieste e prevede un elevato livello di tutela del consumatore. Non sono quindi necessarie le disposizioni corrispondenti sulla stessa questione contenute nella direttiva 97/7/CE.
- (62) Qualora siano individuate barriere al mercato interno, è opportuno che la Commissione riesamini la presente direttiva. Nel suo riesame la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle possibilità concesse agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali specifiche anche in taluni ambiti della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽²⁾, e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ⁽³⁾. Tale riesame potrebbe portare a una proposta della Commissione intesa a modificare la presente direttiva; detta proposta può includere modifiche ad altri atti legislativi in materia di tutela dei consumatori che rispettino l'impegno della Commissione nell'ambito della strategia della politica dei consumatori di rivedere l'acquis unionale esistente in modo da conseguire un elevato livello comune di tutela dei consumatori.
- (63) È opportuno modificare le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE affinché gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione in merito all'adozione di disposizioni nazionali specifiche in taluni ambiti.
- (64) È opportuno abrogare le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
- (65) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al corretto funzionamento del mercato interno tramite il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (67) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽⁴⁾, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse

proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- 2) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
- 3) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
- 4) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
- 5) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

- 6) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
- 7) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- 8) «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
- a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
- b) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);
- c) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure
- d) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
- 9) «locali commerciali»:
- a) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure
- b) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;
- 10) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- 11) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
- 12) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
- 13) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi;
- 14) «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
- 15) «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale e si applica a tali settori specifici.

3. La presente direttiva non si applica ai contratti:

- a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;
- b) di assistenza sanitaria come definita all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
- c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

- d) di servizi finanziari;
- e) per la creazione, l'acquisizione o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili;
- f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
- g) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» ⁽¹⁾;
- h) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio ⁽²⁾;
- i) che, secondo i diritti degli Stati membri, sono istituiti con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;
- j) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
- k) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;
- l) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- m) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva o di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR. Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.

⁽¹⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10.

5. La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

6. La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Articolo 4

Livello di armonizzazione

Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

CAPO II

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI PER CONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI A DISTANZA O NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Articolo 5

Obblighi d'informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

- a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
- b) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono;
- c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
- d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

- e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
- f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
- g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
- h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
4. Gli Stati membri possono emanare o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

CAPO III

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI A DISTANZA E PER I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI

Articolo 6

Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
- a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
- b) l'identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;
- c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;
- d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
- e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;
- f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
- h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
- i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
- j) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
- k) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 16, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

- l) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;
 - m) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
 - n) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2005/29/CE e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
 - o) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
 - p) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
 - q) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
 - r) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
 - s) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
 - t) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j) se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con l'accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al paragrafo 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al paragrafo 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente direttiva si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nella direttiva 2006/123/CE e nella direttiva 2000/31/CE, e non ostano a che gli Stati membri impongano obblighi di informazione aggiuntivi conformemente a tali direttive.

Fatto salvo il primo comma, in caso di conflitto tra una disposizione della direttiva 2006/123/CE o della direttiva 2000/31/CE sul contenuto e le modalità di fornitura delle informazioni e una disposizione della presente direttiva, prevale la disposizione della presente direttiva.

9. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al presente capo incombe sul professionista.

Articolo 7

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità dell'articolo 16, lettera m).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 EUR:

- a) il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), h) e k), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
- b) la conferma del contratto fornita conformemente al paragrafo 2 del presente articolo contiene le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente paragrafo.

5. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l'adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.

Articolo 8

Requisiti formali per i contratti a distanza

1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.

Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l'identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

- a) tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
- b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 16, lettera m).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11 della direttiva 2000/31/CE.

10. Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti formali di informazione precontrattuale per l'adempimento degli obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.

Articolo 9

Diritto di recesso

1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14.

2. Fatto salvo l'articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni a partire:

- a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
- b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
 - i) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
 - ii) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
 - iii) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
- c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Gli Stati membri non vietano alle parti del contratto di adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali

commerciali, gli Stati membri possono mantenere la legislazione nazionale in vigore che vieta al professionista di percepire il pagamento da parte del consumatore durante un determinato periodo dopo la conclusione del contratto.

Articolo 10

Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso

1. Se in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Articolo 11

Esercizio del diritto di recesso

1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

- a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure
- b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo tipo di recesso diversi da quelli indicati all'allegato I, parte B.

2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.

3. Il professionista, oltre alle possibilità di cui al paragrafo 1, può offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole.

4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.

*Articolo 12***Effetti del recesso**

L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

- a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
- b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

*Articolo 13***Obblighi del professionista nel caso di recesso**

1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11.

Il professionista esegue il rimborso di cui al primo comma utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il professionista non è tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna standard offerto dal professionista.

3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispettato i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.

*Articolo 14***Obblighi del consumatore nel caso di recesso**

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 11. Il termine è rispettato se il consumatore restituisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.

Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore.

Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j); oppure

ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 8; oppure

b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:

i) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 9;

ii) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure

iii) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 o all'articolo 8, paragrafo 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13, paragrafo 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Articolo 15

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

1. Fatto salvo l'articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori⁽¹⁾, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14 della presente direttiva, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 2, e dall'articolo 14 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.

Articolo 16

Eccezioni al diritto di recesso

Gli Stati membri non prevedono il diritto di recesso di cui agli articoli da 9 a 15 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativamente a:

- a) i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione del fatto che perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
- b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
- c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
- d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
- e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
- f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
- g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
- h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, occorre applicare il diritto di recesso a tali servizi o beni supplementari;
- i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
- j) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
- k) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
- l) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
- m) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che avrebbe perso il diritto di recesso.

CAPO IV

ALTRI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Articolo 17

Ambito di applicazione

1. Gli articoli 18 e 20 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

2. Gli articoli 19, 21 e 22 si applicano ai contratti di vendita e ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale.

⁽¹⁾ GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

*Articolo 18***Consegna**

1. Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti in merito al termine di consegna, il professionista consegna i beni mediante il trasferimento del possesso o del controllo fisico dei beni al consumatore senza indebito ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla conclusione del contratto.

2. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni al termine concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il professionista non consegna i beni entro detto termine supplementare, il consumatore ha diritto di risolvere il contratto.

Il primo comma non si applica ai contratti di vendita qualora il professionista abbia rifiutato di consegnare i beni o qualora la consegna entro il periodo di consegna convenuto sia essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, o qualora il consumatore informi il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. In tali casi, se il professionista omette di consegnare i beni al momento concordato con il consumatore o entro il termine di cui al paragrafo 1, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ipso iure.

3. A seguito della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa senza indebito ritardo tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.

4. Oltre alla risoluzione del contratto in conformità del paragrafo 2, il consumatore può avvalersi di altri rimedi previsti dalla legislazione nazionale.

*Articolo 19***Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento**

Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti.

*Articolo 20***Il passaggio del rischio**

Nei contratti in cui il professionista spedisce i beni al consumatore, il rischio di perdita o danneggiamento dei beni è trasferito al consumatore quando quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni. Tuttavia, il rischio è trasferito al consumatore al momento della consegna al vettore, se il consumatore ha incaricato il vettore del trasporto dei beni e il vettore scelto non è stato proposto dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.

*Articolo 21***Comunicazione telefonica**

Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate.

*Articolo 22***Pagamenti supplementari**

Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 23***Applicazione**

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:

- a) enti pubblici o loro rappresentanti;
- b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
- c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo.

*Articolo 24***Sanzioni**

1. Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 13 dicembre 2013 e ne notificano immediatamente le eventuali successive modificazioni.

Articolo 25

Carattere imperativo della direttiva

Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro, i consumatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.

Articolo 26

Informazione

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore e il professionista delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e, se del caso, incoraggiano i professionisti e i responsabili del codice quali definiti all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2005/29/CE ad informare i consumatori in merito ai propri codici di condotta.

Articolo 27

Fornitura non richiesta

Il consumatore è esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 5, paragrafo 5, e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all'articolo 30.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Articolo 29

Obblighi di informare

1. Quando uno Stato membro si avvale di una delle scelte normative di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 3, ne informa la Commissione entro il 13 dicembre 2013, così come di qualsiasi successiva modifica.

2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.

3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.

Articolo 30

Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Entro il 13 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Detta relazione include in particolare una valutazione delle disposizioni della presente direttiva concernenti il contenuto digitale, compreso il diritto di recesso. Se del caso, la relazione è corredata di proposte legislative per adeguare la presente direttiva agli sviluppi nel settore dei diritti del consumatore.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Abrogazioni

La direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE, come modificata dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori⁽¹⁾, e dalle direttive 2005/29/CE e 2007/64/CE, sono abrogate a decorrere dal 13 giugno 2014.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

*Articolo 32***Modifica della direttiva 93/13/CEE**

Nella direttiva 93/13/CEE, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all'articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:

- estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all'adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure
- contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.

2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l'altro su un apposito sito web.

3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»

*Articolo 33***Modifica della direttiva 1999/44/CE**

Nella direttiva 1999/44/CE, è inserito il seguente articolo:

*«Articolo 8 bis***Obblighi di informazione**

1. Quando uno Stato membro, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione

dei consumatori più rigorose di quelle di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.

2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l'altro su un apposito sito web.

3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»

*Articolo 34***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 35***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

ALLEGATO I

Informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso

A. Istruzioni tipo sul recesso

Diritto di recesso

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno ^[1].

Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci ^[2] della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio^[3].

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

Effetti del recesso

Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso^[4].

^[5]

^[6]

Istruzioni per la compilazione:

^[1] Inserire uno dei seguenti testi tra virgolette:

- a) in caso di un contratto di servizi o di un contratto per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale: «della conclusione del contratto.»;
- b) nel caso di un contratto di vendita: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.»;
- c) nel caso di un contratto relativo a beni multipli ordinati dal consumatore in un solo ordine e consegnati separatamente: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.»;
- d) nel caso di un contratto relativo alla consegna di un bene consistente di lotti o pezzi multipli: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo.»;
- e) nel caso di un contratto per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo: «in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico del primo bene.»

^[2] Inserire il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

^[3] Se Lei dà al consumatore la possibilità di compilare e inviare elettronicamente le informazioni relative al recesso dal contratto sul Suo sito web, inserire quanto segue: «Può anche compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web [inserire l'indirizzo]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).»

^[4] Per i contratti di vendita nei quali Lei non ha offerto di ritirare i beni in caso di recesso, inserire quanto segue: «Il rimborso può essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.»

5. Se il consumatore ha ricevuto i beni oggetto del contratto:

a) Inserire:

— «Ritireremo i beni.»; oppure

— «È pregato di rispeditare i beni o di consegnarli a noi o a ... [inserire il nome e l'indirizzo geografico, se del caso, della persona da Lei autorizzata a ricevere i beni], senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine è rispettato se Lei rispeditisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni.»

b) Inserire:

— «I costi della restituzione dei beni saranno a nostro carico.»,

— «I costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.»,

— Se, in un contratto a distanza, Lei non offre di sostenere il costo della restituzione dei beni e questi ultimi, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta: «Il costo diretto di ... EUR [inserire l'importo] per la restituzione dei beni sarà a Suo carico.»; oppure se il costo della restituzione dei beni non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo: «Il costo diretto della restituzione dei beni sarà a Suo carico. Il costo è stimato essere pari a un massimo di circa ... EUR [inserire l'importo].», oppure

— Se, in caso di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, i beni, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta e sono stati consegnati al domicilio del consumatore alla data di conclusione del contratto: «Ritireremo i beni a nostre spese.»

c) inserire: «Lei è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.»

6. In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: «Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [cancellare la dicitura inutile] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.»

B. Modulo di recesso tipo

(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

— Destinatario [il nome, l'indirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:

— Con la presente io/noi (*) notificiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)

— Ordinato il (*)/ricevuto il (*)

— Nome del/dei consumatore(i)

— Indirizzo del/dei consumatore(i)

— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)

— Data

(*) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 85/577/CEE	Direttiva 97/7/CE	Presente direttiva
Articolo 1		Articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, punti 8 e 9, e l'articolo 16, lettera h)
	Articolo 1	Articolo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 7
Articolo 2		Articolo 2, punti 1 e 2
	Articolo 2, punto 1	Articolo 2, punto 7
	Articolo 2, punto 2	Articolo 2, paragrafo 1
	Articolo 2, punto 3	Articolo 2, paragrafo 2
	Articolo 2, punto 4, prima frase	Articolo 2, paragrafo 7
	Articolo 2, punto 4, seconda frase	
	Articolo 2, punto 5	
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)		Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)		Articolo 3, paragrafo 3, lettera j)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera c)		
Articolo 3, paragrafo 2, lettera d)		Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)		Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 3, paragrafo 3		—
	Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera d)
	Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, lettera l)
	Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera m)
	Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettere e) e f)
	Articolo 3, paragrafo 1, quinto trattino	Articolo 6, paragrafo 3 e articolo 16, lettera k), letto in combinato disposto con l'articolo 2, punto 13
	Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera j)
	Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera f) (per la locazione di alloggi a scopo residenziale), lettera g) (per i circuiti «tutto compreso»), lettera h) (per la multiproprietà), lettera k) (per il trasporto passeggeri con alcune eccezioni) e articolo 16, lettera l) (esenzione dal diritto di recesso)
Articolo 4, prima frase		Articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e h), articolo 7, paragrafi 1 e 2
Articolo 4, seconda frase		Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e articolo 7, paragrafo 1
Articolo 4, terza frase		Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, quarta frase		Articolo 10
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Direttiva 85/577/CEE	Direttiva 97/7/CE	Presente direttiva
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)	—
	Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)	Articolo 6, paragrafo 1, lettere o) e p)
	Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 1, combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4
	Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 5
	Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 7
	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3, lettera m)
	Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 10, articolo 13, paragrafo 2, articolo 14
	Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 13 e articolo 14, paragrafo 1, secondo e terzo comma
	Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino	Articolo 16, lettera a)
	Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino	Articolo 16, lettera b)
	Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino	Articolo 16, lettere c) e d)
	Articolo 6, paragrafo 3, quarto trattino	Articolo 16, lettera i)
	Articolo 6, paragrafo 3, quinto trattino	Articolo 16, lettera j)
	Articolo 6, paragrafo 3, sesto trattino	Articolo 3, paragrafo 3, lettera c)
	Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 15
	Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1 (relativo ai contratti di vendita)
	Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4
	Articolo 7, paragrafo 3	—
	Articolo 8	—
	Articolo 9	Articolo 27
	Articolo 10	— (cfr. anche l'articolo 13 della direttiva 2002/58/CE)
	Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
	Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 2
	Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 9, per l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione precontrattuale; per il resto: —
	Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 24, paragrafo 1
	Articolo 11, paragrafo 4	—
	Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 25
	Articolo 12, paragrafo 2	—
	Articolo 13	Articolo 3, paragrafo 2
	Articolo 14	Articolo 4

Direttiva 85/577/CEE	Direttiva 97/7/CE	Presente direttiva
	Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 28, paragrafo 1
	Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 28, paragrafo 1
	Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 28, paragrafo 1
	Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 30
	Articolo 16	Articolo 26
	Articolo 17	—
	Articolo 18	Articolo 34
	Articolo 19	Articolo 35
Articolo 5, paragrafo 1		Articoli 9 e 11
Articolo 5, paragrafo 2		Articolo 12
Articolo 6		Articolo 25
Articolo 7		Articoli 13, 14 e 15
Articolo 8		Articolo 4

Allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») ⁽¹⁾	Inteso come riferimento a
Paragrafi 2, e 11	Presente direttiva

⁽¹⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (ARTT. 1, 2, 3, 101, 136, 137, 138 E 145) ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

(2) Nel presente provvedimento ogni riferimento al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 20, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

Art. 1. *Finalità ed oggetto*

1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2. *Diritti dei consumatori*

1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a

perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà ⁽⁵⁾;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
- f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

(5) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per ⁽⁶⁾:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ⁽⁷⁾;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario ⁽⁸⁾;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'[articolo 103](#), comma 1, lettera d), e nell'[articolo 115](#), comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo ⁽⁹⁾;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'[articolo 18](#), comma 1, lettera c), e nell'[articolo 115](#), comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni

ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto ⁽¹⁰⁾;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

(6) Alinea così modificato dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(7) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 2, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(8) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(9) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 4, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

(10) Lettera così modificata dall'[art. 3, comma 5, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221](#).

Titolo V

EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Servizi pubblici

Art. 101. *Norma di rinvio*

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

Parte V

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Titolo I

LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136. *Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti* ⁽¹⁸⁴⁾

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». ⁽¹⁸³⁾

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'[articolo 137](#) e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni. ^{(183) (185)}

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. E' compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

(183) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130*.

(184) Vedi, anche, gli *articoli 8, 9 e 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78*, il comma 3 dell'*art. 30-octies, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141* - aggiunto dal comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 64* - e il comma 2 dell'*art. 46, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*.

(185) Per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N.C.u.) vedi, per il triennio 2012-2015, il *D.P.C.M. 12 luglio 2012*.

Art. 137. *Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale* ⁽¹⁸⁷⁾

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. ⁽¹⁸⁶⁾

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un

ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli [articoli 46](#) e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. ⁽¹⁸⁶⁾ ⁽¹⁸⁹⁾

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. ⁽¹⁸⁶⁾ ⁽¹⁸⁸⁾

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli [articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000](#).

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'[articolo 139](#), comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. ⁽¹⁸⁶⁾

(186) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 5, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130](#).

(187) Vedi, anche, la lettera d) del comma 1 dell'[art. 10-sexies, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

(188) Per l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui al presente comma, vedi:

- [l'art. unico, Decreto 2 dicembre 2005](#);
- [l'art. unico, Decreto 27 novembre 2006](#);
- [l'art. unico, Decreto 14 febbraio 2008](#);
- [l'art. unico, Decreto 5 novembre 2008](#);
- [l'art. unico, Decreto 21 dicembre 2009](#);
- [l'art. unico, Decreto 17 dicembre 2010](#);
- [l'art. unico, Decreto 14 dicembre 2011](#);
- [l' art. unico, Decreto 17 dicembre 2012](#);
- [l' art. unico, Decreto 19 dicembre 2013](#);
- [l' art. unico, Decreto 22 dicembre 2014](#);
- [l' art. unico, Decreto 21 dicembre 2015](#);
- [l' art. unico, Decreto 30 novembre 2016](#);
- [l' art. unico, Decreto 15 novembre 2017](#).

(189) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 21 dicembre 2012, n. 260](#).

Art. 138. *Agevolazioni e contributi* ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla [legge 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e

provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'[articolo 137](#).

(190) Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vedi l' [art. 32, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70](#).

(191) Per particolari disposizioni relative ai contributi per l'anno 2009, vedi l'[art. 10-sexies, comma 1, lett. d\), D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 25](#).

Art. 145. *Competenze delle regioni e delle province autonome*

1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

L.R. 26 giugno 2003, n. 8 ⁽¹⁾.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003 - art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° luglio 2003, n. 12, suppl. straord. 3 luglio 2003, n. 2.

(2) La manovra di finanza regionale per l'anno 2003 (Legge finanziaria 2003) è stata approvata con [L.R. 26 giugno 2003, n. 7](#).

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato B, n. 24), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 2-bis, comma 1, dell'art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 3, dell'art. 3-bis, comma 1, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 7, comma 7, dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, comma 6, dell'art. 13, comma 2, dell'art. 14-bis e degli articoli da 16 a 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Poco chiaro risulta il motivo per cui nell'elenco delle disposizioni escluse dall'abrogazione, ivi riportate, siano altresì citati i commi 5 e 7 dell'art. 17 e il comma 2 dell'art. 20 (benché siano esclusi dall'abrogazione gli interi articoli). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto [art. 3, L.R. n. 28/2011](#). Il presente provvedimento è poi stato interamente abrogato dall'[art. 23, comma 1, lettera a\), L.R. 16 maggio 2013, n. 24](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

Art. 14-bis ⁽⁴³⁾

[1. La Regione Calabria, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell'Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

3. È istituito presso il Dipartimento Attività Produttive l'elenco delle associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti nel quale sono inseriti soggetti in possesso di comprovati requisiti.
4. È altresì istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che è presieduta dall'Assessore alle Attività Produttive ed è composta da un rappresentante per ciascuna associazione fra quelle inserite nell'elenco di cui al precedente comma 3, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.
5. La Giunta regionale individua annualmente iniziative coerenti con la programmazione regionale - comprese quelle delle autonomie locali e funzionali - da realizzare sulla base della presente legge, dandone ampia informazione e realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.
6. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi nell'ambito del Dipartimento Attività Produttive.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore la Giunta regionale provvede, con regolamento ⁽⁴⁴⁾, a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa di € 50.000,00 allocata all'UPB 7.2.02.01 (Capitolo 72020101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio].

(43) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28, in relazione all'allegato B, n. 24), della stessa legge, ad eccezione dell'art. 2, dell'art. 2-bis, comma 1, dell'art. 2-ter, commi 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, dell'art. 3, dell'art. 3-bis, comma 1, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 7, comma 7, dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, dell'art. 12, comma 6, dell'art. 13, comma 2, del presente articolo e degli articoli da 16 a 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 3, L.R. n. 28/2011. Il presente provvedimento è poi stato interamente abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 16 maggio 2013, n. 24, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 della stessa legge).

(44) Vedi, al riguardo, il *Reg.reg. 10 maggio 2005, n. 4*.

Regolamento Regionale. n. 4 del 10 maggio 2005 – Testo coordinato



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 10/05/2005 n. 4

***«Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive»
(art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003).***

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 1 del 05/10/2006.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Regolamento Regionale. n. 4 del 10 maggio 2005 – Testo coordinato

REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2005, n. 4

«Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive» (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003).

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Calabria al fine di dare attuazione all'art. 14-bis della L.R. n. 8 del 26 giugno 2003 per garantire e promuovere la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi, riconoscendone il fondamentale ruolo economico e sociale, in conformità ai principi dettati nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel trattato dell'Unione Europea ed in linea con la normativa comunitaria e statale, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate, si propone i seguenti obiettivi:

- a) promozione della conoscenza del sistema economico e produttivo al fine di migliorare le opportunità di lavoro, l'efficienza e la produttività delle imprese, la programmazione degli interventi;
- b) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
- c) salvaguardia della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi produttivi;
- d) promozione e protezione degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti favorendo la correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- e) promozione ed attuazione di una politica di informazione e di educazione dei consumatori e degli utenti;
- f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- g) perseguimento di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per la erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

2. Per la definizione di «consumatori e utenti» e di «associazioni dei consumatori e degli utenti» si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge 281/98.

Art. 2

Consulta regionale dei consumatori

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 è istituita la consulta regionale dei consumatori, di seguito denominata «Consulta», con i seguenti compiti:

- a) esprimere parere su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino interessi dei consumatori e degli utenti;
- b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale intese a chiarire la composizione dei prodotti, i loro standard qualitativi, le modalità di distribuzione e commercio anche con riferimento alla applicazione delle norme in materie di corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti, nonché l'effettuazione di controlli sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi; c) formulare proposte atte a salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti avanzando segnalazioni alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACAL) e ad altri Enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento;
- d) proporre alla Giunta regionale programmi per la diffusione di informazioni presso i consumatori e gli utenti utilizzando le modalità ed i mezzi di comunicazione scritta ed audiovisiva più idonei;
- e) formulare proposte per favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, Nazionali e dell'Unione Europea, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Regolamento Regionale. n. 4 del 10 maggio 2005 – Testo coordinato

Art. 3

Composizione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta regionale è composta:

- a) dal Dirigente del settore Commercio del Dipartimento Attività Produttive o da un suo delegato che la presiede;
- b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritta nell'elenco di cui al successivo art. 4 designato dalle stesse associazioni;
- c) dai Dirigenti, o loro delegati, del settore Commercio delle Amministrazioni Provinciali;
- d) dai Dirigenti, o loro delegati, del settore Commercio delle Amministrazioni comunali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;
- e) le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dal Dirigente del Servizio Commercio del Dipartimento Attività Produttive.

2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti nelle materie in discussione;

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, e rimane in carica per la durata di anni 5.

La consulta decade e deve comunque essere rinnovata entro sessanta giorni dopo l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

4. La Consulta ha sede presso il Dipartimento Attività Produttive.

Art. 4

Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive

1. E' istituito un osservatorio dei prezzi e delle attività produttive che, in coerenza con gli obiettivi e le metodologie dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle attività produttive, si propone di:

- a) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi per proporre progetti ed iniziative alla Giunta regionale diretti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti d'intesa con le autorità scolastiche;
- b) organizzare ed elaborare, avvalendosi delle più aggiornate procedure informatiche, tutti i dati disponibili sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane operanti in Calabria e tutti gli altri elementi utili a rappresentare le dinamiche di sviluppo;
- c) predisporre semestralmente un rapporto sull'andamento dell'economia nei settori del Turismo, dell'Industria manifatturiera, dell'artigianato, dei Servizi e del Commercio;
- d) collaborare, nell'ambito delle sue funzioni, alle elaborazioni statistiche della Regione;
- e) la consulta si potrà avvalere per le finalità di cui alla presente legge, della consulenza delle Aziende Sanitarie Locali, dei laboratori autorizzati ai sensi del D.L. 1/3/1928, n. 842, art. 16, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria (ARPACAL), richiedendo di effettuare analisi qualitative chimiche o chimico-fisiche secondo le normative regionali e nazionali riguardanti la tutela igienica degli alimenti e delle bevande ed il controllo degli scarichi idrici e dell'inquinamento atmosferico;
- f) nello svolgimento dell'attività di trattamento dei dati, l'Osservatorio svolge una funzione di pubblico interesse.

2. Il Dipartimento Attività Produttive, con bando di evidenza pubblica, procederà all'affidamento dei servizi dell'Osservatorio.

Regolamento Regionale. n. 4 del 10 maggio 2005 – Testo coordinato

Art. 5

Elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti

1. Presso il Dipartimento Attività Produttive è istituito l'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
- b) tenuta di un elenco degli iscritti aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate all'associazione per gli scopi statutari;
- c) numero di iscritti non inferiore a cinquanta soci certificati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione;
- d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
- e) svolgimento di una attività continuativa nei tre anni precedenti comprovata da relativa relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;
- f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione;

4. Il Dipartimento Attività Produttive aggiorna annualmente l'elenco e provvede a controllare il mantenimento dei requisiti in capo alle Associazioni già iscritte;

5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

Art. 6

Contributi alle Associazioni

1. La Regione, tramite il Dipartimento Attività Produttive e nei limiti dello stanziamento di bilancio e/o dei finanziamenti derivanti da normative nazionali o comunitarie, può erogare contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 4 per la realizzazione di specifici progetti rispondenti agli obiettivi del presente regolamento nonché per l'apertura di «Sportelli dei consumatori e degli utenti»;

2. Le Associazioni interessate, ai fini della concessione dei contributi regionali, sono tenute a presentare apposita domanda entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata dai programmi di iniziative che si intendono attuare e dal relativo programma di spesa;

3. I contributi alle Associazioni sono liquidati a consuntivo.

A tal fine è richiesta la preventiva presentazione di una relazione finale dell'attività svolta a firma del legale rappresentante dell'Associazione con allegata documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti presentati;

Regolamento Regionale. n. 4 del 10 maggio 2005 – Testo coordinato

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento la Regione, tramite il competente Dipartimento Attività Produttive, può erogare contributi alle Associazioni di consumatori che ne hanno già fatto richiesta o che ne faranno richiesta entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, sulla base di attività svolte e documentale a difesa dei consumatori negli anni 2003 e 2004.

Art. 7 **Struttura operativa**

1. Il Dipartimento Attività Produttive, per supportare e controllare la corretta applicazione delle attività previste dal presente Regolamento, è autorizzato ad istituire con decreto del Direttore Generale una apposita Unità Organizzativa Autonoma e di Progetto ai sensi dell'art. 7 comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 così composta:

a) n. 4 dipendenti dell'Amministrazione regionale con funzioni di segreteria e supporto amministrativo, che ai fini della corresponsione delle indennità previste per legge, saranno equiparati ai componenti delle strutture speciali regionali.

2. Tale unità organizzativa opererà sotto la direzione di un Dirigente *«ovvero esperto esterno altamente qualificato, mediante contratto di diritto privato»* appositamente incaricato dal Direttore Generale del D.A.P.¹

Art. 8 **Norma finanziaria**

1. Il finanziamento dei progetti potrà avvenire sia con le risorse appositamente definite nell'art. 6, sia con l'apporto di risorse di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private nonché delle organizzazioni presenti nella consulta stessa;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento si farà fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo 72020101 U.P.B. 7.2.02.01 dell'esercizio finanziario 2003 e con i finanziamenti del Ministero delle attività produttive;

3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata dalla legge di approvazione del Bilancio;

4. Per la realizzazione di progetti, studi, monitoraggi si potranno utilizzare le risorse previste dalle normative Statali, Regionali o Comunitari, dal P.O.R. Calabria, dal fondo unico industria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

¹ Comma modificato dal Regolamento regionale n. 1 del 5 ottobre 2006

L.R. 27 marzo 2017, n. 4 ⁽¹⁾.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della *legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45* (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 marzo 2017, n. 79.

Art. 1 Finalità.

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. In armonia con quanto disposto dall'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (Codice del consumo, a norma dell'*articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*), la Regione persegue un elevato livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle diseguaglianze di fatto che tale situazione comporta.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna sostiene e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.
4. La Regione adotta il metodo della consultazione delle associazioni di cui all'articolo 2 in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.
5. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
 - b) un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
 - c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
 - d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano

contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;

e) la regolamentazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in particolare a tutela della concorrenza, al fine di migliorare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'economia di mercato, favorire la qualità dei prodotti e valorizzare l'utilità sociale nello svolgimento dell'attività di impresa;

f) la promozione dell'adozione di codici di condotta di cui all'articolo 27-bis del Codice del consumo;

g) la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici, oltre che di sostegno a soggetti in condizione di fragilità;

h) la promozione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro.

Art. 2 *Partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti.*

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori e utenti e si avvale delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.

2. In particolare, la Regione consulta, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla propria legislazione, attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, le associazioni iscritte al Registro di cui al comma 3, tenendo conto nel proprio provvedimento dei risultati della consultazione.

3. È istituito il Registro delle associazioni dei consumatori e utenti al quale sono iscritte, a richiesta degli interessati, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;

b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, e che risultino conformi alle norme vigenti;

d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni;

e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici; gli stessi, inoltre, non devono rivestire la qualifica di imprenditori

o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

g) avere un adeguato numero di iscritti; al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni ed in un'ottica di inclusione più ampia possibile, la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, di cui al comma 4.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato una quota associativa di importo non meramente simbolico, effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione;

ovvero, nel caso che tale pagamento sia effettuato in contanti, è necessario che esso sia confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

5. L'iscrizione al Registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

6. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale e la revoca dei fondi assegnati. La nuova domanda di iscrizione al Registro non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.

7. La Regione, tramite i propri uffici, può effettuare verifiche a campione sul mantenimento dei requisiti di cui al comma 3.

8. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro di cui al comma 3 invia una comunicazione, secondo tempi e modalità definiti con delibera della Giunta regionale, con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.

Art. 3 *Studi e ricerche.*

1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata

competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'articolo 2.

Art. 4 *Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2.
3. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale comporta la decadenza dei componenti nominati nel Comitato su designazione dell'associazione stessa.
4. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione del Comitato con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
7. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali, che dovranno essere appositamente invitati.
8. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.
9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono disciplinate con apposito atto dalla Giunta regionale.

Art. 5 Funzioni del Comitato.**1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:**

a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, o della competente Commissione assembleare, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'articolo 11 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'articolo 12;

c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;

d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;

e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale;

f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;

g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali;

h) esprime parere consultivo sul Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) e su tutti i piani di mobilità che hanno diretto impatto sulla quotidianità dei consumatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il provvedimento amministrativo regionale non avente carattere normativo o generale è motivato in relazione alle risultanze emerse dalla consultazione.

3. Il Comitato svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.

4. Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6 *Qualità dei servizi pubblici.*

1. La Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui al comma 461 dell'*articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008).

2. Al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2, singolarmente od attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, possono:

a) presentare studi e formulare proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, anche attraverso metodologie e indicatori che ne misurano la loro effettiva qualità;

b) proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

Art. 7 *Informazione dei consumatori.*

1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge, anche attraverso un'apposita sezione del proprio portale web.

2. La Regione si adopera affinché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative ed in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A tal fine la Regione può concedere specifici contributi.

3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del Piano di attività di cui all'articolo 11.

4. La Regione promuove le iniziative finanziate in attuazione della presente legge avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione in suo possesso e gestione, in particolar modo di quelli in formato digitale.

Art. 8 *Educazione ai consumi.*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e le autonomie scolastiche, favorisce la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione delle competenze che attengono ai temi della tutela del consumatore.
3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

Art. 9 *Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali.*

1. A protezione dei rischi per la salute dei consumatori e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e delle aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

Art. 10 *Provvedimenti per il contenimento dei prezzi.*

1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2 e quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Art. 11 *Piano di attività.*

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.
2. Le modalità di definizione del Piano di attività biennale sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 12 *Misure per l'educazione ai consumi.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale prevede annualmente la concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
 - a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori e le eventuali criticità;
 - b) i finanziamenti alle associazioni dei consumatori con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e della tipologia dei progetti e delle attività realizzate;
 - c) gli interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo alle attività di educazione ai consumi di cui all'articolo 8 e ai provvedimenti per il contenimento dei prezzi di cui all'articolo 10;
 - d) le attività realizzate in tema di informazione e formazione nel settore consumeristico;
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
 - f) lo stato delle iscrizioni al Registro.
2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea legislativa che ne conclude l'esame. La Regione può promuovere

forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.

4. La Giunta, ove le criticità emerse derivino dalla normativa anche di natura attuativa, presenta unitamente alla relazione valutativa le relative proposte di modifica.

5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 14 *Disposizioni finanziarie.*

1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla [legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie ⁽²⁾.

2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011](#) ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 15](#).

(3) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 2, L.R. 18 luglio 2017, n. 15](#).

Art. 15 *Norma transitoria.*

1. Le associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'[articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992](#) si conformano ai requisiti previsti dall'articolo 2 entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge. A tal fine le associazioni dichiarano alla Regione il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della *legge regionale n. 45 del 1992*, sono disciplinati dalle disposizioni di tale legge regionale, fino alla loro conclusione.
4. Resta salvo il funzionamento delle strutture previste dai commi 1 e 2 dell'*articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992* fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 16 *Abrogazione.*

1. È abrogata la *legge regionale n. 45 del 1992*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

L.R. 25 maggio 2016, n. 6 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 26 maggio 2016, n. 42.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, dello Statuto e nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, in particolare dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (Codice del consumo, a norma dell'*articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*) e successive modifiche, promuove e riconosce la più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi, svolgendo attività di informazione, formazione, educazione ed assistenza in materia di tutela dei diritti e degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti.

Art. 2 Interventi.

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'*articolo 118, quarto comma, della Costituzione* ed in collaborazione con le associazioni rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5:

a) monitora il livello di tutela del consumatore in ambito regionale, anche attivando l'Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi di cui all'articolo 8;

b) informa i cittadini, anche attraverso uno spazio web dedicato nel sito istituzionale della Regione, sull'evoluzione del quadro normativo in materia di protezione dei consumatori e degli utenti, con specifica attenzione alle tematiche:

1) della trasparenza amministrativa;

2) dell'accesso al credito;

3) delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento ai modelli di vendita e alla loro liceità;

4) della tutela del diritto alla salute e alla qualità della vita e dei servizi;

c) promuove e facilita il ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie, ivi compresi la mediazione obbligatoria, la conciliazione paritetica e gli accordi stragiudiziali;

d) promuove percorsi di formazione nelle materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti, ivi compresa l'educazione al consumo critico, di cui

alla *legge regionale 4 agosto 2009, n. 20* (Disposizioni per la diffusione dell'altra economia nel Lazio):

1) per gli insegnanti e per i giovani in età scolare, d'intesa con le autorità scolastiche;

2) per i funzionari pubblici e le associazioni dei consumatori e degli utenti;

e) informa i cittadini sulle attività svolte dall'amministrazione regionale in materia di consumerismo anche mediante il sito web e, in particolare, assicura adeguata pubblicità alle azioni di classe di cui all'*articolo 140-bis del D.Lgs. 206/2005* e successive modifiche proposte dalle associazioni di cui all'*articolo 137 del medesimo D.Lgs. 206/2005* e successive modifiche;

f) promuove nella popolazione scelte di consumo consapevole nel rispetto del principio di precauzione e dei processi produttivi etici e sostenibili.

2. La Regione, nell'ambito della sua azione a tutela dei consumatori e degli utenti, cura, in sede di stipula dei contratti di servizio, l'adozione della Carta della qualità dei servizi e l'attuazione delle altre misure di cui all'*articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove e sostiene l'associazionismo libero e volontario nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza delle singole associazioni, valorizzando, in un'ottica collaborativa, la loro partecipazione alla definizione ed attuazione delle politiche di tutela;

b) collabora con i soggetti istituzionalmente deputati alla tutela del consumatore nelle attività di informazione e formazione dei consumatori e degli utenti;

c) favorisce gli interventi realizzati dagli enti locali o da altri enti pubblici a tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 3 *Attività di rilievo europeo ed internazionale.*

1. La Regione, nell'ambito dei rapporti con l'Unione europea, cura le relazioni con le istituzioni europee competenti nella materia della tutela dei consumatori e degli utenti e, nell'ambito dei programmi europei di cooperazione territoriale e di finanziamento diretto, promuove lo sviluppo di relazioni e progetti con enti territoriali europei ed altri soggetti interessati con l'obiettivo di:

a) scambiare informazioni relative alle evoluzioni normative e alle buone pratiche amministrative;

b) comparare prassi anche al fine di sostenerne lo scambio tra i diversi enti territoriali interessati, per garantire ai consumatori e agli utenti i migliori standard in

termini di efficacia nell'azione di tutela, trasparenza e semplificazione amministrativa.

2. La Regione può sottoscrivere, in specifici casi finalizzati alla cooperazione strutturata in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, accordi con altri Stati ovvero intese con Regioni estere, in base a quanto previsto dall'*articolo 6, commi 2 e 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*).

3. La Regione può avviare, in specifici casi adeguatamente motivati, le attività di cui al comma 1, anche con riferimento ad istituzioni ed enti territoriali extra-europei.

Art. 4 *Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio.*

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominato Registro, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, da almeno due anni;

b) possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui agli *articoli 2 e 139 del D.Lgs. 206/2005* e successive modifiche, senza fini di lucro;

c) elaborazione di un bilancio annuale, con indicazione delle quote versate dagli associati, e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

d) presenza sul territorio regionale di un'autonoma struttura associativa, di una sede e sportelli regionali, anche presso enti locali, in cui l'elenco degli iscritti di cui alla lettera e), da aggiornarsi ogni anno, è tenuto a disposizione per le verifiche di cui all'articolo 11;

e) rappresentatività regionale, comprovata alternativamente da:

1) un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;

2) un numero di iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione regionale unitamente alla presenza nel territorio di ciascun ente di area vasta della regione di un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascun territorio;

f) disponibilità di un sito internet aggiornato in cui siano pubblicati lo statuto, l'organigramma, il bilancio annuale, il numero dei soci iscritti, i recapiti fisici e virtuali e le attività svolte negli ultimi due anni;

g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forma costituite, negli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La verifica dell'ordinamento a base democratica dell'associazione e del numero degli iscritti alla stessa di cui al comma 2, rispettivamente, lettere b) ed e), è effettuata nel rispetto della normativa statale vigente in materia e dei relativi atti interpretativi.

4. Gli sportelli di cui al comma 2, lettera d), non possono essere ubicati presso le sedi di partiti politici o sindacati.

5. Le associazioni che vogliono iscriversi nel Registro devono presentare apposita domanda alla direzione regionale competente, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

6. La direzione regionale competente adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 5.

7. Conformemente alla disciplina statale, ai fini dell'iscrizione nel Registro, alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 10.

8. La violazione del divieto di cui al comma 7 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro. La domanda di reinscrizione non può essere ripresentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.

9. Le associazioni garantiscono annualmente, tramite autocertificazione, che i requisiti richiesti al comma 2 non siano mutati, assumendosi la responsabilità di dichiarazioni mendaci.

10. La direzione regionale competente provvede, a mezzo dei suoi uffici, alla verifica dei requisiti richiesti al comma 2.

11. Il Registro è soggetto ad aggiornamento entro il mese di aprile di ciascun anno.

12. La direzione regionale competente pubblica tempestivamente sullo spazio web di cui all'articolo 6, comma 3, ogni provvedimento relativo all'iscrizione, alla conferma o alla cancellazione delle associazioni dal Registro.

Art. 5 *Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.*

1. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione dei consumatori e degli utenti nella definizione delle politiche di tutela è istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) composto dall'Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che lo presiede e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte al Registro.

2. La cancellazione dell'associazione dei consumatori e degli utenti dal Registro comporta la contestuale decadenza dal CRCU del rappresentante da essa designato.

3. Il CRCU è costituito con decreto del Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, per una durata pari a quella della legislatura regionale. Alla scadenza i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo. Entro trenta giorni dall'aggiornamento annuale di cui all'articolo 4, comma 12, il CRCU è integrato con i rappresentanti delle nuove associazioni iscritte.

4. L'ufficio di presidenza del CRCU è composto dal presidente, da un vice presidente e da altri tre membri scelti tra i componenti. Il CRCU si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente della Regione o di un suo delegato, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ed elegge il vice presidente. Qualora nei primi tre scrutini non sia raggiunta la maggioranza assoluta, dal quarto scrutinio è sufficiente la metà più uno dei votanti. Gli altri tre membri dell'ufficio di presidenza sono eletti con un'unica votazione nella quale ciascun componente può esprimere due preferenze ⁽²⁾.

5. Le modalità di funzionamento del CRCU sono stabilite da un regolamento interno approvato dallo stesso entro trenta giorni dalla prima seduta, di cui la Giunta regionale prende atto, previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dal regolamento ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b). Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia e le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di revoca dei componenti che risultano assenti alle sedute del CRCU.

6. Alle sedute del CRCU partecipano, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia. Possono, altresì, partecipare i consiglieri e gli Assessori regionali e, su richiesta del Presidente, altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali.

7. La partecipazione alle attività del CRCU è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e rendicontate, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel limite complessivo massimo di 10.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 16.

(2) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 69, L.R. 31 dicembre 2016, n. 17*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dal comma 160 dello stesso *art. 3*).

Art. 6 *Compiti del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.*

1. Il CRCU svolge i seguenti compiti:

a) esprime il proprio parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

b) esprime il proprio parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;

c) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche utili alla diffusione della conoscenza e al consolidamento dei diritti del cittadino utente e consumatore;

d) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa dei consumatori e degli utenti;

e) esprime il proprio parere sul programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione, decorsi i quali se ne prescinde;

f) formula proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;

g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;

h) esprime pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;

i) promuove il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e stabilisce le modalità con le quali pubblicizzare sul sito istituzionale della Regione le azioni di classe di cui all'*articolo 140-bis del D.Lgs. 206/2005*;

l) promuove, anche attraverso il Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui alla *legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1* (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, la collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e gli enti locali, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*;

m) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi giurisdizionali e ai metodi alternativi di risoluzione, anche *on line*, delle controversie;

n) segnala periodicamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) eventuali violazioni della disciplina consumeristica rilevate a livello regionale e cura la diffusione delle iniziative dell'Autorità stessa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti aventi rilevanza nel territorio regionale;

o) su istanza dei cittadini o attivato d'ufficio, esprime pareri su provvedimenti regionali, degli enti locali, delle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, delle aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere afferenti all'area dei consumatori e degli utenti;

p) propone la designazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;

q) stabilisce rapporti con analoghi organismi di altre regioni e dell'Unione europea;

r) trasmette al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU può avvalersi della consulenza e del supporto delle strutture amministrative regionali.

3. Per garantire la fruibilità delle informazioni sulle attività del CRCU e dell'Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi di cui all'articolo 8, è creato uno spazio web dedicato nel sito istituzionale della Regione.

Art. 7 *Programmazione degli interventi.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ogni tre anni il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e previo parere del CRCU, il programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato programma triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, nel quale sono individuati gli ambiti prioritari d'intervento, tra quelli elencati all'articolo 2, gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento con i relativi valori attesi di risultato e rispettivi indicatori nonché l'entità delle risorse disponibili a legislazione vigente al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 2.

2. Al fine dell'attuazione del programma triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, sentito il CRCU e la commissione consiliare competente, approva, in coerenza col programma triennale, il piano di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti con il quale sono individuati, unitamente agli strumenti di controllo, verifica e divulgazione del piano, gli ambiti di intervento da finanziare e la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a legislazione vigente tra:

- a) gli interventi che la Regione realizza direttamente;
- b) gli interventi che gli enti locali o altri enti pubblici possono realizzare;
- c) gli interventi che le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro possono realizzare.

3. Il programma triennale è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale almeno sessanta giorni prima della scadenza del programma triennale precedente. Il Consiglio regionale approva la proposta di programma triennale entro sessanta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali, la Giunta regionale procede adottando, con le modalità e i contenuti previsti dal comma 2, un piano provvisorio di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nella normativa vigente, valido nelle more dell'approvazione del programma triennale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di presentazione della proposta di programma triennale di cui al comma 3, da parte della Giunta al Consiglio regionale, decorre dalla data di costituzione del CRCU.

Art. 8 *Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi.*

1. Presso la direzione regionale competente in materia e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, è istituito l'Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi, di seguito denominato Osservatorio, la cui attività è svolta dalla struttura preposta in materia di commercio e servizi al consumatore, con le seguenti finalità:

- a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
- b) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi a prezzi liberi e regolati;
- c) raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni, nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti.

2. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con il CRCU.
3. Per lo svolgimento della propria attività e senza alcun onere per la finanza regionale, l'Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), delle camere di commercio e di altri enti, centri di ricerca o istituti universitari, nonché, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolari qualificazioni tecnico-scientifiche e di comprovata competenza ed esperienza in materia.

Art. 9 *Finanziamenti dei progetti.*

1. Previo avviso pubblico annuale, redatto in conformità con la programmazione degli interventi di cui all'articolo 7, le associazioni iscritte nel Registro presentano domanda di finanziamento alla direzione regionale competente in materia per i progetti che intendono realizzare.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di finanziamento degli stessi, sono fissati nel regolamento di cui all'articolo 10 nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, garantendo una selezione dei progetti meritevoli di finanziamento fondata sulla qualità degli stessi.
3. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la direzione regionale competente in materia effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti nel piano di attività annuale di cui all'articolo 7, comma 2; a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento di cui all'articolo 10.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti.

Art. 10 *Regolamento di attuazione ed integrazione* ⁽³⁾.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento di

attuazione ed integrazione, ai sensi dell'*articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto*, disciplina in particolare:

- a) le modalità di iscrizione nel Registro;
- b) le modalità di primo funzionamento del CRCU;
- c) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti alle associazioni, agli enti locali e altri enti pubblici;
- d) le modalità per la rendicontazione e la verifica dell'attuazione degli interventi;
- e) i criteri per l'eventuale revoca dei finanziamenti;
- f) le modalità per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 4.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il *Reg. reg. 14 marzo 2017, n. 5*.

Art. 11 *Accertamenti e verifiche.*

1. La direzione regionale competente in materia effettua almeno una volta all'anno i controlli sulla veridicità e regolarità dei dati forniti dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro, anche mediante verifica sull'elenco regionale degli iscritti, da tenere a disposizione presso la sede regionale indicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).
2. La carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, risultante anche a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al comma 1, comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro, nonché, se rappresentata presso il CRCU, la decadenza dei relativi rappresentanti dallo stesso.
3. Nei casi di cui al comma 2, le relative domande di iscrizione al Registro non possono essere ripresentate prima di tre anni dalla data di cancellazione e di decadenza.

Art. 12 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla tutela dei consumatori e degli utenti nel Lazio, avente ad oggetto, in particolare:
 - a) lo stato di attuazione della presente legge e le eventuali modifiche che ritenga opportuno apportarvi per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) la rendicontazione relativa all'attuazione del programma strategico triennale e del piano di attività annuale di cui all'articolo 7;

- c) la rendicontazione delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- d) i rapporti prodotti dall'Osservatorio;
- e) la rendicontazione dell'attività svolta dal CRCU;
- f) lo stato delle iscrizioni al Registro, nonché la rendicontazione delle attività degli accertamenti e delle verifiche di cui all'articolo 11.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti web della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 13 *Disposizione finale.*

1. Qualsiasi rinvio al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) di cui all'*articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44* (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e successive modifiche, presente nella normativa regionale si intende riferito al CRCU.

Art. 14 *Disposizioni transitorie.*

1. Il CRUC resta in carica fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 10, la direzione regionale competente in materia provvede, previo avviso pubblico, alla costituzione del Registro.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Registro, il Presidente della Regione provvede, con decreto, alla costituzione del CRCU.
4. Le associazioni rappresentate nel CRUC, sono iscritte automaticamente nel Registro. Tali associazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono documentare, nelle modalità di cui all'articolo 4, comma 5, il loro adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 4, pena l'immediata cancellazione dal Registro stesso. La direzione regionale competente effettua le relative verifiche entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
5. In sede di prima applicazione e fino alla fine della presente legislatura sono componenti del CRCU gli attuali membri del CRUC designati ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. 44/1992*.

6. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, non si applica nel caso in cui le attività delle associazioni iscritte al Registro siano chiaramente distinte e distinguibili rispetto a quelle degli enti presso cui sono ubicati sedi o sportelli.

Art. 15 *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) *legge regionale 10 novembre 1992, n. 44* (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore) e successive modifiche;

b) *legge regionale 16 aprile 2012, n. 3* (Modifiche alla *legge regionale 10 novembre 1992, n. 44* "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore" e disposizioni transitorie);

c) le lettere a) e b), del comma 107, dell'*articolo 2, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7*, relative a modifiche alla *L.R. 44/1992*.

Art. 16 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", di un apposito fondo denominato: "Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi", nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l'anno 2016 e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

2. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le residue disponibilità delle risorse finanziarie proprie della Regione, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito del programma 02 della missione 14, nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, previste dalla legislazione vigente, nell'ambito del medesimo programma 02 della missione 14.

3. Ai sensi dell'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196* (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio,

riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.

Art. 17 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. UMBRIA 1 ottobre 2014, n. 17 ⁽¹⁾.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti - Abrogazione della L.R. 10 luglio 1987, n. 34.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 8 ottobre 2014, n. 47.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale, detta norme per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti.

2. La presente legge, in particolare, nell'ambito delle competenze legislative regionali, persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela della salute dei consumatori e utenti;
- b) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e utenti, nonché il loro diritto a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità, anche per promuovere lo sviluppo di un rapporto più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;
- c) la promozione dell'educazione al consumo critico, responsabile e consapevole;
- d) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;
- e) la valorizzazione dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

f) la partecipazione del consumatore e utente nello sviluppo sostenibile e solidale dell'economia e della società regionale, in particolare nel percorso della responsabilità sociale d'impresa.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione, con il coinvolgimento delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2, in particolare:

a) riconosce le associazioni dei consumatori e degli utenti quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei consumatori ed utenti, nei limiti e nei termini della legislazione nazionale e regionale, e ne sostiene il funzionamento e le attività;

b) promuove, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), il coinvolgimento delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2;

c) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo consapevole per i giovani in età scolare;

d) favorisce percorsi di aggiornamento sulle materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti, destinati agli enti pubblici e alle associazioni dei consumatori e degli utenti;

e) favorisce la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuove la conciliazione per la soluzione delle controversie, anche favorendo l'organizzazione di servizi di informazione e supporto per i consumatori e per gli utenti da parte delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2;

f) promuove iniziative di contrasto al carovita;

g) promuove la diffusione di pratiche di consumo orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

h) promuove gli interventi a favore dei prodotti di qualità del territorio, valorizzando in particolare i prodotti stagionali e di filiera corta;

i) promuove attività di studio, ricerca e analisi in materia di consumerismo.

Art. 2 *Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato Registro regionale.

2. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso, da parte delle associazioni, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata da almeno due anni, il cui statuto sancisca un ordinamento a base democratica con organi eletti dagli iscritti e preveda la tutela dei consumatori e degli utenti quale scopo esclusivo, senza fini di lucro;

b) effettiva rappresentatività sociale;

c) strutturazione regionale e decentrata sul territorio regionale;

d) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale nei due anni precedenti la domanda di iscrizione al Registro regionale;

e) titolarità di un sito internet o di apposita sezione regionale presente nel sito internet nazionale dell'associazione medesima, costantemente aggiornato ai sensi del comma 9;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione medesima e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di amministratore di ente locale o di altre amministrazioni pubbliche, o di società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, né di membri di organismi direttivi di partiti politici o organizzazioni sindacali, né di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. L'effettiva rappresentatività sociale di cui al comma 2, lettera b) è comprovata:

a) da un numero di iscritti, residenti in Umbria, non inferiore allo zero virgola cinque per mille dei residenti in Umbria, sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione, distribuiti almeno in sette comuni della Regione. Ai fini della determinazione di detta rappresentatività, il numero di iscritti, in ognuno dei sette comuni, deve essere pari o superiore a venti;

b) dall'attestazione del numero degli associati suddivisi per comune di residenza.

4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'[articolo 3, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)), che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato la quota associativa. Ai fini del computo degli associati, l'iscrizione e la quota associativa devono essere rinnovate con cadenza almeno biennale.

5. La strutturazione regionale e decentrata di cui al comma 2, lettera c) è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti requisiti:

a) carattere regionale dell'associazione o articolazione regionale di associazione nazionale, dotata di autonomia giuridica e funzionale;

b) presenza di una sede legale sul territorio regionale, priva di barriere architettoniche, nei cui locali sono conservati i registri e gli atti fondamentali

dell'associazione e si svolgono esclusivamente attività non aventi scopo di lucro e attinenti alle finalità previste dallo Statuto;

c) presenza di almeno quattro sportelli sul territorio regionale gestiti in maniera autonoma o coordinata tra più associazioni.

6. Per sportello si intende il luogo fisico, privo di barriere architettoniche, in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza per la tutela dei loro interessi di consumatori e gestite le relative pratiche. Lo sportello deve essere aperto almeno una volta ogni sette giorni.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, può stabilire ulteriori requisiti degli sportelli di cui al comma 5, lettera c).

8. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale di cui al comma 2, lettera d) è dimostrata da:

a) documentazione comprovante l'apertura della sede legale e degli sportelli di cui al comma 5, lettera c) in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;

b) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale;

c) bilanci o rendiconti degli ultimi due anni regolarmente approvati, da cui emerga in particolare:

1) l'ammontare complessivo delle quote sottoscritte e versate;

2) l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti;

3) l'ammontare dei contributi privati ricevuti;

d) dichiarazione in autocertificazione dalla quale emerga un numero di procedimenti attivati presso le autorità amministrative, di iniziative giudiziarie e conciliative di natura collettiva ed individuale, nonché di iniziative documentali di natura informativa in favore degli iscritti, complessivamente non inferiore ai due terzi del numero degli iscritti obbligatori;

e) dichiarazione in autocertificazione dalla quale emerga il numero di partecipazioni a convegni e seminari a livello nazionale e regionale, nonché di progetti finanziati da altri enti pubblici o privati.

9. Il sito internet di cui al comma 2, lettera e), è costantemente aggiornato e riporta informazioni concernenti i servizi offerti, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Art. 3 *Iscrizione delle associazioni nel Registro regionale.*

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 che intendono iscriversi al Registro regionale presentano istanza alla struttura

regionale competente in materia che si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro regionale e la documentazione da allegare all'istanza stessa. L'atto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2, entro il 30 giugno di ogni anno, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia, il bilancio dell'anno precedente unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2. In particolare, al fine di dimostrare la permanenza della propria rappresentatività, la relazione deve indicare il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, suddiviso per ciascun comune di residenza.

4. Alle associazioni iscritte nel Registro regionale è preclusa ogni attività di pubblicità a fini commerciali relativa a beni o servizi prodotti da propri iscritti o da terzi.

5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 2, comma 2 o il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 comportano la cancellazione dal Registro regionale.

6. Il Registro regionale è pubblicato, entro il mese di febbraio di ogni anno, nel sito istituzionale della Regione riportando, per ciascuna associazione iscritta, le seguenti informazioni:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) indirizzo sito internet;
 - c) dati anagrafici del legale rappresentante;
 - d) indirizzo della sede legale e degli sportelli con relativi recapiti telefonici e indirizzi e-mail;
 - e) numero degli iscritti complessivi suddivisi per comune;
 - f) contributi pubblici e privati ricevuti nell'ultimo biennio.
-
-

Art. 4 *Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale;
- c) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dalla Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Umbria (Unioncamere);
- d) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio e servizi, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- e) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL);
- f) due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall'Università degli studi di Perugia, docenti presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto, di cui uno effettivo e uno supplente appartenenti al Centro di studi giuridici sui diritti dei consumatori dell'Università degli studi di Perugia, senza diritto di voto;
- g) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall'Università per Stranieri di Perugia, docente presso lo stesso ateneo, senza diritto di voto;
- h) dal dirigente della struttura regionale competente per materia, o suo delegato, senza diritto di voto.

3. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si procede alla costituzione della Consulta purché le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto; la Consulta è integrata sulla base delle designazioni pervenute oltre il termine stesso.

4. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale, comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa.

5. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione della Consulta con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione, secondo le modalità di cui al comma 3.

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.

7. La Consulta è convocata dal Presidente, di norma, una volta ogni tre mesi. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno o su richiesta motivata di un componente della Giunta regionale in ragione delle competenze ad esso attribuite. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

8. Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni dipendenti delle strutture regionali interessate, amministratori e funzionari delle società che gestiscono i

servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

9. La Consulta nomina un vice Presidente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro regionale e adotta, nella prima seduta, un regolamento per il proprio funzionamento.

10. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 5 *Funzioni della Consulta.*

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo sul programma annuale di cui all'articolo 6, comma 3;

b) esprime pareri, ove richiesti, sulle proposte di leggi e regolamenti regionali e sugli atti amministrativi di carattere generale della Giunta regionale o delle amministrazioni locali concernenti materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

c) propone l'effettuazione di rilevazioni e analisi alla competente azienda unità sanitaria locale, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ed all'Istituto Zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti, nonché degli ambienti in cui vivono;

d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della [legge 10 ottobre 1990, n. 287](#) (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;

e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale. Ai fini delle iniziative di cui alla presente lettera, la Consulta può avvalersi anche di centri di ricerca specializzati in materia di tutela dei diritti dei consumatori;

f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;

g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 9;

h) elabora e propone programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per le attività formative rivolte agli operatori delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. La Consulta può svolgere ulteriori funzioni sulla base di specifiche norme regionali.

Art. 6 *Programmazione degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti.*

1. Il Documento annuale di programmazione (DAP) individua gli obiettivi e le priorità degli interventi relativi alle politiche di tutela e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Consulta, sulla base degli obiettivi e delle priorità di cui al comma 1, approva il Programma annuale per la tutela dei consumatori ed utenti, d'ora in avanti "Programma annuale", entro il 30 aprile di ogni anno ⁽²⁾.

3. Il Programma annuale:

a) definisce tempi e modalità per la realizzazione delle iniziative a tutela dei consumatori ed utenti;

b) definisce le iniziative della Regione a tutela dei consumatori ed utenti;

c) stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti regionali e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati;

d) ripartisce i contributi per:

1) le iniziative dirette della Regione, realizzate anche in collaborazione con le associazioni iscritte nel Registro regionale;

2) le iniziative e i progetti presentati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale;

3) il funzionamento degli sportelli di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c);

4) il funzionamento di eventuali altri sportelli, articolazioni territoriali di quelli di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), nei limiti di quanto previsto dal comma 6.

4. Le associazioni iscritte nel Registro regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano alla struttura regionale competente per materia le iniziative e i progetti che intendono realizzare e la domanda per ottenere i contributi per la loro attuazione, corredata da una relazione illustrativa delle attività e dei progetti da realizzare e dalla documentazione puntuale delle spese sostenute in ordine alle attività ed ai progetti realizzati nell'anno precedente.

5. Le iniziative e i progetti di cui al comma 3 possono essere presentati, anche congiuntamente, da più associazioni iscritte nel Registro regionale.

6. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni iscritte nel Registro regionale, stabilisce con proprio atto l'articolazione territoriale e gli standard minimi, ai fini del finanziamento, degli sportelli di cui al comma 3, lettera d), numero 4).

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 giugno 2017, n. 663](#).

Art. 7 *Revoca dei contributi.*

1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 6 sono revocati e le somme corrisposte sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa e del progetto per la quale il finanziamento è stato concesso;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel programma annuale di cui all'articolo 6, comma 3;

c) non corrispondenza agli standard minimi di cui all'articolo 6, comma 6.

2. La revoca e il recupero dei contributi erogati dalla Regione sono disposti dalla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.

3. Nell'ipotesi di revoca dei contributi l'associazione interessata è cancellata dal Registro regionale.

Art. 8 *Partecipazione dei cittadini al sistema di controllo di qualità dei servizi pubblici locali.*

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni la Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui all'[articolo 2, comma 461 della l. 244/2007](#) e degli accordi assunti in sede di Conferenza unificata in materia.

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed h) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 10.000 da allocare alla Unità previsionale di base 08.1.013 (capitoli 5696 n.i. e 5697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.
 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Unità previsionale di base 08.1.012 - capitolo 5690 - del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014.
 3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) possono concorrere, altresì, finanziamenti statali ai sensi dell'[articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge.
 4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, prevista a partire dall'anno 2015, sono istituiti, per memoria, nella Unità previsionale di base 08.1.013 del bilancio regionale di previsione dell'esercizio 2014, i seguenti capitoli di spesa:
 - Capitolo 5698 (n.i.) per gli interventi di cui al punto 1 della lettera d), Capitolo 5699 (n.i.) per gli interventi di cui al punto 2 della lettera d), Capitolo 5700 (n.i.) per gli interventi di cui ai punti 3 e 4 della lettera d) al cui finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, sono destinate le autorizzazioni di spesa previste nel bilancio pluriennale 2014-2016 per la [legge regionale 10 luglio 1987, n. 34](#).
 5. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
 6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti al bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, sia in termini di competenza che di cassa.
-

Art. 10 *Norme finali e transitorie.*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta l'atto di cui all'articolo 3, comma 2.
 2. Le istanze di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'[articolo 7 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano sospese sino alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di apposita documentazione comprovante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
 3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali la domanda decade.
 4. Le associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'[articolo 7 della L.R. 34/1987](#), sono iscritte automaticamente nel Registro regionale di cui all'articolo 2. Tali associazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare e documentare il loro adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, pena la cancellazione dal Registro regionale stesso.
 5. La Consulta di cui all'articolo 4 è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 6. Qualora la sede legale delle associazioni e gli sportelli di cui all'articolo 2, comma 5, lettere b) e c) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ubicati in edifici esistenti per i quali viene dimostrata l'impossibilità tecnica e strutturale di procedere all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, è ammessa la deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, purché siano garantite modalità di comunicazione dedicati a persone con disabilità.
-

Art. 11 *Norme di abrogazioni.*

1. La [legge regionale 10 luglio 1987, n. 34](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.
2. La [legge regionale 14 novembre 1988, n. 44](#) (Modificazioni ed integrazioni della [legge regionale 10 luglio 1987, n. 34](#). Norme per la tutela dei consumatori

e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.

3. La *legge regionale 12 luglio 1996, n. 17* (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della *legge regionale 10 luglio 1987, n. 34* - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Liguria

L.R. 5 marzo 2012, n. 6 ⁽¹⁾.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ⁽²⁾.

Articolo 1 *Finalità.*

1. La Regione Liguria riconosce, promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, sia individualmente, sia nelle loro formazioni sociali.

2. La Regione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, persegue, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti i seguenti obiettivi:

- a) tutela e promozione della salute;
- b) sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- d) promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
- e) promozione dello sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti;
- f) promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;
- g) promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza secondo quanto disposto dall'[articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione riconosce le associazioni dei consumatori quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei cittadini in quanto consumatori ed utenti e attua la programmazione partecipata delle proprie attività.

Articolo 2 *Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Possono iscriversi nell'elenco le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

3. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- a) effettiva rappresentatività sociale;
- b) strutturazione regionale e decentrata sul territorio;
- c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale;
- d) collegamento, in forma singola o associata, con le associazioni nazionali di cui all'[articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229](#)) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'effettiva rappresentatività sociale è comprovata da un numero di iscritti non inferiore all'1 per mille dei residenti in Liguria sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione.

5. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata da:

a) carattere regionale dell'associazione, o articolazione regionale di associazione di livello nazionale, dotata di autonomia funzionale e di propri organismi democraticamente eletti;

b) presenza di almeno una sede in ogni provincia della Liguria, di cui una quale sede regionale, dove per "sede" si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. È coordinata da un responsabile nominato dall'associazione stessa e in detti locali possono svolgersi esclusivamente attività non aventi scopo di lucro;

c) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a otto ore.

Le condizioni di cui alle lettere b) e c) possono essere conseguite anche in forma associata tra due o più associazioni.

6. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale è dimostrata da:

a) documentazione comprovante l'apertura delle sedi in data anteriore rispetto alla presentazione dell'istanza di iscrizione;

b) libro soci contenente le quote associative versate dagli iscritti nell'ambito del territorio regionale, disaggregate per singola provincia;

c) documentazione comprovante lo svolgimento delle iniziative realizzate negli ultimi due anni sul territorio regionale;

d) bilancio o rendiconto degli ultimi due anni approvato dagli organi associativi preposti con l'evidenziazione dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Liguria e l'indicazione della quota o delle quote pro capite deliberate per l'anno di riferimento.

Articolo 3 *Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale.*

1. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2](#) per l'iscrizione nel relativo elenco devono redigere apposita istanza. L'istanza deve essere presentata alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti che si pronuncia con decreto del dirigente entro sessanta giorni dalla presentazione.
2. Le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti sono determinate con decreto del dirigente.
3. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale di cui all'[articolo 2](#) per mantenerne l'iscrizione devono, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettere il bilancio dell'anno precedente unitamente ad una relazione sull'attività svolta e comunicare le eventuali variazioni intervenute nella propria articolazione territoriale, nonché il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione.
5. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, o la mancata trasmissione nei termini della documentazione di cui al comma 3, o il mancato rispetto del principio di cui al comma 4 comportano la cancellazione dall'elenco regionale.
6. Il dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni anno, cura la pubblicazione nel sito web della Regione Liguria dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Articolo 4 *Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituita presso la Regione la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
2. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale;
 - c) un rappresentante designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);
 - d) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Liguria;

e) un rappresentante designato dall'Unione Regionale Province Liguri (URPL);

f) il dirigente della struttura competente per materia, senza diritto di voto, o suo delegato.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

4. Le designazioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, si procede alla costituzione qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

5. La cancellazione di una associazione dall'elenco regionale di cui all'[articolo 2](#) comporta la decadenza dei componenti nominati nella Consulta su designazione dell'associazione stessa. L'inserimento di una associazione nell'elenco regionale di cui all'[articolo 2](#) comporta l'integrazione della Consulta.

6. La Consulta, nella sua prima seduta, approva il regolamento di funzionamento ed elegge, al proprio interno, un Comitato ristretto composto da un numero di membri pari a un terzo, arrotondato per difetto, del numero delle associazioni iscritte all'elenco di cui all'[articolo 2](#), oltre all'Assessore, o suo delegato, che lo presiede.

7. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti delle strutture regionali interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

8. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Consulta è gratuita. Per l'espletamento di eventuali incarichi affidati dalla Consulta ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dipendenti regionali.

Articolo 5 *Funzioni della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.*

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo sul programma annuale degli interventi per la tutela del consumatore di cui all'[articolo 6](#);

b) esprime parere consultivo, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria in materia di tutela dei consumatori e degli utenti in coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;

d) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

e) promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti e sul controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

f) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti e per attività formative per gli operatori di front-office;

g) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti agli strumenti di soluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie;

h) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre Regioni, dello Stato e dell'Unione europea.

2. Le funzioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono svolte dal Comitato ristretto di cui all'[articolo 4](#). Delle attività svolte viene assicurata la costante informazione alla Consulta nei modi stabiliti dal Regolamento di cui all'[articolo 4](#), comma 6. Su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti singole questioni possono essere rimesse alla Consulta.

3. I pareri di cui alle lettere a) e b) sono resi entro venti giorni dalla convocazione della Consulta. Decorso inutilmente il termine si prescinde dal parere.

Articolo 6 *Programma annuale degli interventi per la tutela dei consumatori.*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi posti dalla presente legge la Giunta regionale approva annualmente il programma degli interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono contenuti gli indirizzi per definire le priorità di intervento e la scelta delle iniziative da realizzare.

2. Le iniziative contenute nel programma di cui al comma 1, in attuazione del principio di sussidiarietà, sono affidate principalmente alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'[articolo 2](#).

3. La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 7 *Controlli.*

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti effettua controlli circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'[articolo 2](#), l'utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione e la realizzazione delle iniziative di cui al programma previsto all'[articolo 6](#).

Articolo 8 *Norme transitorie.*

1. In sede di prima applicazione:

a) il provvedimento di definizione delle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco di cui all'[articolo 2](#) e della documentazione relativa è adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

b) la costituzione della Consulta di cui all'[articolo 4](#) avviene entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini della costituzione della Consulta si tiene conto delle associazioni inserite nell'elenco di cui all'[articolo 2](#) a seguito di istanze presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 9 *Abrogazione.*

1. La [legge regionale 2 luglio 2002, n. 26](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

Articolo 10 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 6](#) si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2012 all'U.P.B. 15.101 "Commercio, Fiere, Mercati";

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'[articolo 4](#) si provvede con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2012 all'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento".

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 53 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord..

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, in conformità alla normativa comunitaria ed alla legislazione statale e nell'esercizio delle funzioni di propria competenza riconosce, promuove e tutela il ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo promuove tutte le forme associative fra i consumatori e gli utenti purché siano costituite e dirette democraticamente e svolgano iniziative, non riconducibili ad attività di natura privata con scopi di lucro, volte a tutelare i diritti di consumatori ed utenti. Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione persegue tutti quegli obiettivi atti a garantire i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti quali:

- a) diritto alla tutela della salute;
- b) diritto alla sicurezza, alla qualità e igienicità dei prodotti, dei servizi nonché dei processi produttivi e la partecipazione agli stessi;
- c) diritto ad usufruire di un ambiente salvaguardato attraverso anche l'incentivazione dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale;
- d) diritto ad un'informazione commerciale veritiera, comprensibile e verificabile su tutti i beni e servizi di godimento individuale e collettivo;
- e) diritto di educazione al consumo di tutti quei prodotti rispondenti ai criteri dettati dalla normativa comunitaria e nazionale in campo di inquinamento

ambientale, trasparenza dei materiali impiegati nei processi produttivi dei beni, trasparenza delle fasi produttive nei costi, luoghi di provenienza, vendita e rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nella produzione degli stessi;

f) diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

g) diritto alla promozione, al sostegno e alla libera manifestazione dell'associazionismo democratico tra i consumatori e gli utenti;

h) diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità;

i) diritto ad usufruire di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi;

l) diritto alla tutela dell'incolumità personale;

m) diritto alla partecipazione e alla trasparenza nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni;

n) diritto di accesso diretto alla giustizia senza intermediazione di tecnici;

o) diritto di informazione e di accesso gratuito a tutti gli atti pubblici compreso le visure camerali;

p) tutti i diritti riguardanti i consumatori ed utenti osservati nella Costituzione Italiana, e nella legislazione comunitaria e nazionale non contemplati nella presente legge.

Art. 2 *Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori.*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'[articolo 1](#), commi 1 e 2, la Regione si avvale della Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori di seguito denominata "CRUC".

2. La CRUC svolge i seguenti compiti:

a) formula studi e proposte, avvalendosi di un proprio ufficio studi, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale che, direttamente o indirettamente, interessano i consumatori ed utenti;

b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, atti normativi, tavoli di lavoro, convegni ed altre iniziative, con la collaborazione delle imprese, inerenti le filiere di produzioni dei beni, il commercio e il consumo, tesi a incentivare un'economia sana e sostenibile secondo standard di qualità, efficienza ed economicità;

c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche locali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

d) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) promuove la prevenzione e la tutela della salute di consumatori ed utenti e la tutela dell'ambiente, segnalando agli organi politici competenti la necessità di richiedere ai Servizi delle Agenzie Regionali locali abilitate, l'effettuazione di analisi chimiche o chimico - fisiche, geologiche e biologiche, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo, in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica di alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e degli scarichi idrici;

f) esamina l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati, costituendo all'occorrenza appositi osservatori;

g) promuovere l'attuazione di quanto disposto dall'[articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)", e dall' [articolo 11, comma 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 23](#)(Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) in merito alla partecipazione delle Associazioni di Consumatori ed Utenti, iscritte presso la CRUC, alla predisposizione delle carte dei servizi;

h) promuove, in favore degli Enti riconosciuti per la formazione professionale, appositi corsi anche in collaborazione con forze dell'ordine, distretti sanitari, enti pubblici, imprese, uffici giudiziari ecc. per il personale delle associazioni iscritte nel Registro regionale delle Associazioni di Consumatori e Utenti di cui all'[articolo 4](#).

Art. 3 *Composizione della CRUC e modalità di funzionamento.*

1. La Consulta regionale degli Utenti e dei Consumatori "CRUC" è composta:

a) dall'Assessore regionale delegato in materia o da un suo delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti per ciascuna delle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel registro di cui all'[articolo 4](#);

c) dal Dirigente del Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio o da un Funzionario da questi delegato.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, nomina con proprio atto i componenti effettivi e supplenti della CRUC su designazione delle stesse associazioni. I componenti così nominati rimangono in carica per tutto il periodo della Legislatura.

3. Qualora le associazioni già iscritte perdano uno dei requisiti richiesti dall'[articolo 4](#) o nuove associazioni chiedano l'iscrizione alla CRUC, il Presidente della Giunta regionale provvede ad aggiornare la sua composizione con proprio atto.

4. I componenti della CRUC vengono invitati alle riunioni tramite mezzi che ne assicurino il ricevimento e almeno otto giorni prima dalla data della riunione.
 5. Per la validità delle sedute della CRUC è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
 6. La CRUC delibera a maggioranza dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 7. La CRUC, su accordo tra i componenti, può invitare alle riunioni i Dirigenti regionali, i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate, senza diritto di voto.
 8. Le funzioni di segretario della CRUC sono svolte da un Funzionario del Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio.
 9. Gli incarichi dei componenti della CRUC sono gratuiti e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.
-
-

Art. 4 *Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti.*

1. È istituito, presso il Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, il Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata regolarmente registrata da almeno tre anni e possesso di uno statuto che preveda la sede legale nella Regione Abruzzo e sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
 - b) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
 - c) tenuta di un elenco degli iscritti aggiornato ogni anno;
 - d) presenza in almeno due province e numero degli iscritti a livello regionale non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione residente nella Regione Abruzzo;
 - e) dimostrazione di aver svolto servizi di assistenza e tutela di consumatori ed utenti in almeno cento casi documentati nell'ultimo anno;
 - f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite;

g) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, per reati contrari agli interessi dei consumatori, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese in qualsiasi forma costituite;

h) avere nel territorio regionale una sede operativa dell'Associazione con uno sportello aperto al pubblico con presenza minima di quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oppure avere più sportelli con presenza minima complessiva di venti ore settimanali.

3. Alle Associazioni di Consumatori ed Utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese in qualsiasi forma costituite.

4. Alle Associazioni di Consumatori ed Utenti è fatto, altresì, divieto di svolgere le seguenti attività:

- a) sponsorizzare beni o servizi prodotti o commercializzati da terzi;
- b) associare imprese in qualsiasi forma costituite;
- c) ricevere contributi sia direttamente che indirettamente da imprese in qualsiasi forma costituite.

5. Ai rappresentanti delle Associazioni di Consumatori ed Utenti in seno alla CRUC è vietato rivestire incarichi amministrativi all'interno di istituzioni quali:

- a) incarichi esterni in Enti Pubblici o Società a totale o parziale capitale pubblico;
- b) incarichi dirigenziali o amministrativi, in Enti Pubblici o Società a totale o parziale capitale pubblico;
- c) incarichi di Presidente o Consigliere di amministrazione in Società a totale o parziale capitale pubblico;
- d) incarichi di Presidente della Regione o della Provincia, Sindaco, Consigliere comunale, provinciale e regionale, Assessore comunale, provinciale e regionale, Presidente di quartiere o Consigliere di quartiere.

Art. 5 *Procedimento per l'iscrizione delle Associazioni nel Registro regionale.*

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti di cui all'articolo 4, le Associazioni devono presentare al Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, nel periodo dall'1 al 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione dai quali risulti il possesso dei requisiti indicati all'[articolo 4](#), comma 2, lett. a);

b) copia dell'elenco degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, con l'indicazione delle quote sociali dagli stessi versate, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione;

c) relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dalla quale risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima in ambito regionale, nonché i requisiti indicati all'[articolo 4](#), comma 2, lettere b), d), e), h);

d) copia del bilancio consuntivo dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste all'[articolo 4](#), comma 2, lett. g);

f) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che attesti la conformità a quanto stabilito all'[articolo 4](#), commi 3, 4, e 5.

2. L'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, da pubblicare sul BURA, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione prevista dal comma 1.

3. Il termine del procedimento può essere sospeso una sola volta ai fini della integrazione della documentazione presentata. L'associazione destinataria della richiesta di integrazione è tenuta all'adempimento entro il termine di trenta giorni, pena il rigetto della domanda di iscrizione.

4. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, di cui all'[articolo 4](#), commi 2, 3, e 4 comporta la cancellazione immediata dal Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti.

5. La violazione di uno dei principi dettati dall'[articolo 4](#), commi 2 lett. g), 3 e 4, comporta l'immediata cancellazione dell'associazione e l'impossibilità della stessa di potersi riscrivere in futuro nel Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti.

6. I rappresentanti delle Associazioni di Consumatori e Utenti nominati nella CRUC che assumono incarichi amministrativi ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 5, sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

7. La cancellazione dal Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti è disposta con determinazione del Dirigente del Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, da pubblicare sul BURA, entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione commessa.

8. L'iscrizione delle Associazioni nel Registro regionale delle Associazioni di Consumatori ed Utenti, di cui all'[articolo 4](#), comma 1, è tacitamente rinnovata ogni anno. Nel caso in cui siano intervenute modificazioni rispetto ai requisiti stabiliti dall'[articolo 4](#), comma 2, le Associazioni iscritte hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio.

9. Il Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio può richiedere alle Associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'[articolo 4](#), comma 1, qualsiasi tipo di documentazione relativa alle proprie attività.

Art. 6 *Promozione azioni giudiziarie.*

1. Le Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro regionale di cui all'[articolo 4](#) possono promuovere azioni giudiziarie a tutela dei diritti di consumatori ed utenti secondo quanto previsto nelle norme costituzionali e da disposizioni nazionali.

Art. 7 *Attività di Controllo.*

1. La CRUC, al fine di contrastare casi in cui imprenditori o amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, violino i diritti dei consumatori e degli utenti tutelati dalla normativa vigente in materia ed al fine di incentivare una buona amministrazione delle Società a totale capitale pubblico o partecipate da enti pubblici, per promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, può svolgere le seguenti funzioni:

a) prendere visione ed eventualmente estrarre copia della documentazione riguardante la gestione delle Società a totale capitale pubblico o partecipate da enti pubblici senza spesa alcuna;

b) prendere visione ed eventualmente estrarre copia della documentazione relativa alle attività istituzionali inerenti i diritti di consumatori ed utenti, come: proposte di leggi regionali, delibere di Consiglio e Giunta, Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo, determinazioni dirigenziali, senza dover sostenere spese;

c) formulare studi e proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici locali nonché la produzione di beni e servizi.

2. Le Associazioni di Consumatori ed Utenti inserite nell'elenco di cui all'[articolo 4](#) possono segnalare alle autorità competenti le violazioni dei diritti dei consumatori e degli utenti da parte di soggetti pubblici o privati.

Art. 8 Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici.

1. La CRUC, al fine di monitorare l'efficienza e l'adeguatezza degli Enti pubblici e delle Aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'[articolo 1](#), comma 2, istituisce l'Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici.

2. Fanno parte dell'Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici i componenti effettivi e supplenti delle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritti presso la CRUC ai sensi dell'[articolo 3](#).

3. L'Osservatorio monitora l'efficienza e l'adeguatezza degli Enti pubblici e delle Aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'[articolo 1](#), comma 2, attraverso la raccolta di dati e documenti da rilevare presso le strutture interessate e la realizzazione di studi - proposte, sulla base dei dati raccolti, tesi al miglioramento dell'efficienza e dell'adeguatezza degli Enti pubblici e delle Aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'[articolo 1](#), comma 2, da presentare agli organi competenti.

4. I componenti effettivi e supplenti dell'Osservatorio sulle attività commerciali e sui servizi pubblici possono accedere presso le strutture degli Enti pubblici e delle Aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse dei diritti dei consumatori di cui all'[articolo 1](#), comma 2, previa autorizzazione da richiedere alle strutture interessate, per la raccolta di dati e documenti.

Art. 9 Richiesta Analisi.

1. A tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti, le Associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4 possono richiedere l'effettuazione di analisi e di prove tecniche alle Aziende regionali locali in tal senso abilitate.
 2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente.
 3. Le Aziende regionali locali preposte provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ad effettuare le analisi e le prove tecniche. In caso di impossibilità ad eseguire gli esami, le Aziende regionali locali ne danno comunicazione alle Associazioni richiedenti entro dieci giorni dalla richiesta, indicandone la motivazione.
 4. Il risultato delle analisi e delle prove tecniche effettuate su istanza delle Associazioni ai sensi del presente articolo è immediatamente comunicato con lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'Associazione richiedente.
 5. Le analisi e le prove tecniche richieste ai sensi del presente articolo sono effettuate a titolo gratuito.
-
-

Art. 10 *Camera di conciliazione.*

1. La Giunta regionale sentita la CRUC propone al Consiglio regionale l'istituzione di una Camera di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali, tra consumatori e imprese, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
-
-

Art. 11 *Comunicazione attività istituzionale.*

1. La Giunta regionale trasmette periodicamente in via telematica informazioni sulle attività istituzionali che interessano i diritti dei consumatori e degli utenti a tutte le Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro di cui all'[articolo 4](#).

2. Alle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro di cui all'[articolo 4](#) è altresì trasmessa, anche in via telematica, copia delle proposte di legge regionale, delle delibere del Consiglio regionale e della Giunta regionale e dei Bollettini Ufficiali della Regione Abruzzo, contenenti attività legislative riguardanti i consumatori e gli utenti.

3. Le attività previste ai commi 1 e 2 sono svolte dalla Struttura Speciale di Supporto Stampa della Giunta regionale.

Art. 12 *Concessione finanziamenti alle Associazioni di Consumatori ed Utenti.*

1. La Giunta regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'[articolo 1](#), commi 1 e 2, può concedere contributi, sulla base delle disponibilità di bilancio, a favore delle Associazioni di Consumatori ed Utenti iscritte nel Registro di cui all'[articolo 4](#).

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi annualmente a sostegno del funzionamento delle stesse Associazioni, garantendo parità di trattamento a tutte le Associazioni iscritte nel Registro di cui all' articolo 4.

3. Alla ripartizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione degli importi provvede il Dirigente del Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio.

Art. 13 *Revoca dei contributi.*

1. I contributi erogati ai sensi dell'[articolo 12](#) sono revocati e le somme corrisposte sono recuperate nei seguenti casi:

a) utilizzo del contributo per finalità diverse o in contrasto da quelle previste dall'[articolo 1](#), commi 1 e 2;

b) mancato rispetto delle condizioni previste ai commi 2 lett. g), 3, 4 e 5 dell'[articolo 4](#).

2. La revoca e il recupero dei contributi erogati dalla Regione sono disposti con determinazione del Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

3. Nelle ipotesi di revoca dei contributi contemplati al comma 1, lettere a) e b), l'Associazione interessata è cancellata dal Registro regionale dei Consumatori ed Utenti di cui all'[articolo 4](#), senza possibilità di potersi iscrivere in futuro.

Art. 14 *Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2010 in complessivi euro 100.000,00 (centomila) si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 282451 U.P.B. 08 02 002 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese".

Art. 15 *Disposizione transitoria.*

1. Le Associazioni di Consumatori ed Utenti già iscritte nel registro regionale delle associazioni dei consumatori ai sensi dell'[articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2001, n. 30](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) sono iscritte di diritto nel Registro regionale di cui all'[articolo 4](#) della presente legge.
2. Le Associazioni di cui al comma 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano al Servizio della Direzione regionale competente in materia di commercio la documentazione indicata nell'[articolo 4](#), ad eccezione di quanto previsto nel comma 2, lett. a), e nell'[articolo 5](#), ad eccezione di quanto previsto nel comma 1, lett. a), per la conferma dell'iscrizione nel Registro.

Art. 16 *Abrogazioni.*

1. La [legge regionale 31 luglio 2001, n. 30](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

Art. 17 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. VENETO 23 ottobre 2009, n. 27 ⁽¹⁾.**Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 27 ottobre 2009, n. 88.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 24 maggio 2011, n. 708*, la *Delib.G.R. 13 maggio 2014, n. 710* e la *Delib.G.R. 5 agosto 2014, n. 1477*.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

2. La Regione, in conformità alle norme dell'Unione europea e della legislazione nazionale, nell'esercizio dei propri poteri, assicura l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente;

b) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;

c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;

d) la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione ⁽³⁾;

e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;

f) la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583](#).

Art. 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. È istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto:

a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal segretario regionale di settore;

b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, dalle stesse designato;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti o da un suo delegato;

d) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione regionale comuni del Veneto;

e) da un rappresentante delle province designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;

f) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto.

3. Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

4. Il comitato è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.

5. Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale nomina altresì i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2, nonché il segretario del comitato scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti.

6. Le designazioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.

7. I componenti del comitato di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti ed organismi che li hanno designati.

8. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del comitato continua ad operare la consulta regionale prezzi e consumi di cui all'[articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3](#) "Interventi in materia di tutela dei consumatori" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario. Il presidente convoca il comitato anche su richiesta di un terzo dei componenti in carica.

2. Il comitato predispone la proposta di regolamento che disciplina il proprio funzionamento; la Giunta regionale approva la proposta, sentita la competente commissione consiliare.

3. La partecipazione al comitato a qualsiasi titolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Compiti del comitato.

1. Il comitato esprime pareri e formula proposte:

a) sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;

c) sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5;

d) sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;

e) sulle attività dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti e sulle iniziative volte a potenziare l'accesso alle procedure di conciliazione per la soluzione delle controversie.

Art. 5

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti ⁽⁴⁾.

1. È istituito il registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.

2. L'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a

base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statuari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;

d) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;

e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso.

4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 settembre 2014, n. 1694](#).

Art. 6

Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti ⁽⁵⁾.

01. La Giunta regionale adotta iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori, quali:

a) attività di educazione ed informazione alimentare a tutela dei consumatori;

b) attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi ⁽⁶⁾;

c) attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

d) attività di informazione, educazione e formazione sotto il profilo etico e sociale, attività di educazione ed informazione relativamente all'erogazione di servizi di pubblica utilità;

e) azioni a favore della tutela e sicurezza della salute dei consumatori da realizzarsi nel rispetto della normativa statale;

f) attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell'attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali deputati all'azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾;

f-bis) attività dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto di cui all'articolo 8-bis ⁽⁹⁾;

f-ter) l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali, per contrastare il fenomeno ed accrescere la cultura della legalità anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48* "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ⁽¹⁰⁾.

02. Gli interventi di cui al comma 01, possono essere realizzati direttamente dalla Regione o in collaborazione con gli enti locali, le altre Regioni, le Camere di Commercio o con altri soggetti pubblici o privati ⁽¹¹⁾.

1. Oltre alle attività di cui al comma 01 la Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, sentiti il comitato di cui all'articolo 2 e la competente commissione consiliare, può adottare il programma di cui al comma 2 delle iniziative proposte dalle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5 ⁽¹²⁾.

2. Il programma prevede:

a) [le iniziative che la Regione intende intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli interventi stabiliti possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5, le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati] ⁽¹³⁾;

b) le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 5, entro il 30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;

c) i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

d) la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di revoca degli stessi ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

4. Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità previsti dall'*articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3* e successive modifiche ed integrazioni.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 luglio 2017, n. 1134*.

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*).

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583*.

(9) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 maggio 2017, n. 11*.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 maggio 2017, n. 11*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*).

(12) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*). Il testo originale era così formulato: «1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno approva, sentiti il comitato di cui all'articolo 2 e la competente commissione consiliare, il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti in base alle risorse disponibili.».

(13) Lettera abrogata dall'*art. 15, comma 3, L.R. 2 aprile 2014, n. 11*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 66, comma 1, della medesima legge*).

(14) Comma così modificato dall'[art. 15, comma 4, L.R. 2 aprile 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 66, comma 1, della medesima legge](#)).

(15) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 settembre 2014, n. 1694](#).

Art. 7

Informazione dei consumatori e degli utenti.

1. Il programma di cui all'articolo 6 prevede altresì iniziative dirette all'informazione e all'educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici ⁽¹⁶⁾.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le autorità sanitarie, scolastiche e le associazioni dei consumatori, promuove programmi di educazione al consumo per gli studenti, il personale docente ed i genitori.
3. La Giunta regionale promuove programmi analoghi a quelli di cui al comma 2 nei confronti degli anziani e di altri soggetti appartenenti alle categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

(16) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2583](#).

Art. 8

Monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi.

1. Presso la struttura regionale competente è istituito l'osservatorio regionale dei prezzi.
2. L'osservatorio regionale dei prezzi cura, ai fini della programmazione delle politiche di settore, il monitoraggio permanente dei prezzi dei beni e servizi di particolare interesse per il consumatore e per l'utente, approfondendo e valutando le specificità degli andamenti regionali, con particolare riferimento ai prodotti tipici veneti.
3. L'attività di monitoraggio di cui al comma 2 può essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di università,

di enti ed istituti di ricerca, delle autonomie locali, delle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 5 o di altri enti e soggetti pubblici o privati.

4. La Giunta regionale dispone studi, ricerche, indagini a fronte di dati evidenziati dall'osservatorio che rivelano l'esistenza di fenomeni distorsivi per il consumatore e per l'utente.

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori iscritte nel registro previsto dall'articolo 5, determina le modalità e i criteri procedurali per la costituzione e il funzionamento dell'osservatorio.

Art. 8-bis

Istituzione dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto ⁽¹⁷⁾.

1. La Regione, al fine di una corretta informazione ai consumatori e sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione di prodotti e servizi coperti da marchi o altri diritti reali e per contrastare il fenomeno medesimo, istituisce l'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 opera all'interno della competente struttura regionale afferente alla tutela del consumatore e svolge le attività di cui al comma 3 anche attraverso apposite convenzioni e accordi con le Prefetture, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Polizie municipali, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge, principalmente, le seguenti attività:

a) indagini sulla conoscenza e sui comportamenti dei consumatori verso il fenomeno della contraffazione;

b) analisi d'impatto, anche socio-economico, del fenomeno della contraffazione sulle imprese e sull'occupazione;

c) campagne di sensibilizzazione sugli effetti del fenomeno della contraffazione, rivolte in particolare a studenti;

d) individuazione di politiche di lotta e contrasto al fenomeno della contraffazione;

e) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Per la predisposizione del programma delle attività di cui al comma 3, la competente struttura regionale convoca, almeno annualmente, un tavolo di confronto con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali di cui al comma 2.

5. La struttura regionale competente di cui al comma 2, predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la trasmette alla commissione consiliare competente.

(17) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 maggio 2017, n. 11.*

Art. 9

Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo.

1. La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei consumatori e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici esercenti, volte a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto delle famiglie, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo a prezzi contenuti e giustificati.

2. L'adesione alle iniziative di cui al comma 1 può costituire per le imprese un titolo di priorità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative delle intese di cui al comma 1 e le forme di comunicazione al pubblico delle imprese aderenti, anche prevedendo forme di collaborazione con gli enti locali e con le camere di commercio.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.250.000,00 per ognuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede:

a) quanto a euro 250.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate all'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 2 "Interventi a favore dei consumatori" e contestuale incremento dell'upb U0071 "Azioni a

sostegno dell'associazionismo per il commercio" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011;

b) quanto a euro 1.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell'upb U0071 "Azioni a sostegno dell'associazionismo per il commercio" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

Art. 11

Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la [legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3](#) "Interventi in materia di tutela dei consumatori" fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 2 e dal comma 4 dell'articolo 6;

b) la [legge regionale 5 marzo 1987, n. 19](#) "Modifiche e integrazioni della [legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3](#), concernente interventi in materia di tutela dei consumatori";

c) l'[articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)";

d) il comma 1 dell'[articolo 36 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. 26 ottobre 2009, n. 24 ⁽¹⁾.

Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 29 ottobre 2009, n. 43.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 marzo 2010, n. 46-13495*.

Art.1

Principi e obiettivi.

1. La Regione ispira e conforma la propria azione ai principi di tutela e di valorizzazione dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (Codice del consumo, a norma dell'*articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

2. Al fine di accrescere l'efficacia complessiva delle iniziative in ambito consumeristico, la Regione riconosce alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori, una sede istituzionale dove poter esprimere, attraverso le loro rappresentanze, il contributo che ad esse compete nella definizione dei contenuti delle politiche di tutela.

Art.2

Azioni regionali

1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole.

2. In particolare la Regione:

a) raccoglie, aggiorna ed analizza in un approccio multidisciplinare la documentazione reperibile in ambito nazionale ed europeo sul consumerismo, comprendendo in esso anche la finanza etica, il commercio equo e solidale, l'impatto ambientale e la sicurezza dei beni prodotti e dei servizi offerti;

b) monitora il livello di tutela del consumatore e della concorrenza in ambito regionale;

c) promuove l'elaborazione di modelli di concertazione tra imprese, associazioni dei consumatori e degli utenti ed enti regolatori del mercato diffondendo le migliori pratiche aziendali e consumeristiche;

d) agevola la diffusione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici;

e) incentiva gli interventi a favore della filiera corta, valorizzando i prodotti stagionali e del territorio, come attività volta a sviluppare il rapporto diretto tra consumatore e produttore;

f) intraprende azioni ed interventi volti a favorire l'acquisizione da parte delle imprese di codici di condotta e di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale;

g) attiva sistemi informativi per il monitoraggio dei prezzi, delle tariffe e dei consumi;

h) favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche e con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e di educazione al consumo per i giovani in età scolare ⁽³⁾;

i) promuove specifici corsi di aggiornamento sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici, agli insegnanti ed ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

l) informa i cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, sulle attività svolte in materia di consumerismo anche mediante apposito portale informatico.

3. La Giunta regionale realizza le azioni di cui al comma 2 direttamente o per il tramite di enti strumentali o società controllate assoggettate al vincolo di organicità, ovvero anche mediante convenzioni con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le autonomie locali e funzionali, con l'Università o sue strutture didattiche speciali e con organismi a partecipazione regionale la cui vocazione risulti pertinente con le attività di cui al comma 2.

4. La Regione promuove, con il concorso delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iniziative di contrasto al carovita.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 26 luglio 2010, n. 21-381](#).

Art.3*Atti a valenza programmatica.*

1. Ogni tre anni la Giunta regionale, sentite la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 e la commissione consiliare competente, approva gli indirizzi, suscettibili di aggiornamento annuale, volti a definire le priorità d'intervento in campo consumeristico.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 e informata la commissione consiliare competente, approva il programma di attività annuale con il quale sono individuati gli interventi da realizzare nel corso dell'anno e sono ripartite, per ciascuna tipologia in osservanza del principio di sussidiarietà, le risorse finanziarie complessivamente disponibili.

3. Il programma di attività annuale prevede i seguenti tipi di intervento:

a) sportelli d'informazione, sostegno alla conciliazione e assistenza ai consumatori;

b) iniziative che la Giunta regionale realizza ai sensi dell'articolo 2, comma 3;

c) contributi a progetti di iniziativa associazionistica;

d) contributi finalizzati al sostegno dell'azione di contrasto svolta dalle associazioni dei consumatori e degli utenti nei confronti di comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori.

Art.4*Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti.*

1. È istituita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. Compete alla Consulta di:

a) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;

b) esprimere pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;

c) sollecitare l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della *legge 10 ottobre 1990, n. 287* (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;

d) proporre l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;

e) promuovere il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti;

f) designare i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;

g) indicare ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'*articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art.5

Funzionamento della Consulta.

1. I membri della Consulta di cui all'articolo 4, comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive associazioni dei consumatori e degli utenti, all'inizio di ogni legislatura e rimangono in carica per l'intera sua durata ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.

2. La cancellazione dell'associazione dei consumatori e degli utenti dall'elenco di cui all'articolo 6 comporta la contestuale decadenza dalla Consulta del rappresentante da essa designato.

3. La Consulta è convocata dal suo Presidente, anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti.
4. Le modalità di funzionamento sono definite con regolamento interno di cui la Giunta regionale prende atto previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dalle norme regolamentari dettate dalla Giunta, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di consentire il primo funzionamento dell'organismo.
5. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali. Possono altresì partecipare i Consiglieri regionali.
6. La Consulta è validamente costituita con la nomina della metà più uno degli aventi titolo.
7. La partecipazione alle sedute è gratuita e non dà diritto al rimborso delle spese sostenute.
8. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria.

Art.6

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro province;
 - b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse;

e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione;

f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1;

g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g), sono certificati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con le modalità di cui agli *articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.

5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco è verificato anche attraverso la corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate dall'associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio.

7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.

8. L'elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.

Art.7

Sportelli del consumatore.

1. La Giunta regionale, con appositi finanziamenti, favorisce la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, al fine di fornire al cittadino informazioni e consulenza su problemi specifici o su problematiche generali attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. La deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce:

a) i requisiti minimi di capacità economica ed organizzativa che le associazioni dei consumatori e degli utenti devono possedere per poter risultare assegnatarie dei finanziamenti regionali;

b) i requisiti minimi di carattere strutturale ed organizzativo che gli sportelli devono possedere per poter essere finanziati;

c) il numero massimo degli sportelli finanziabili e gli ambiti territoriali nei quali insediarli;

d) l'ammontare della contribuzione, che non può in ogni caso superare il 90 per cento delle spese ammissibili, nonché il periodo, non inferiore al biennio, al quale rapportarla;

e) le modalità ed i criteri di scelta dell'associazione dei consumatori e degli utenti beneficiaria che prevedono l'attivazione di una procedura pubblica di selezione dell'offerta migliore sotto il profilo del servizio offerto;

f) l'eventuale previsione di un limite al numero degli sportelli finanziabili per singola associazione dei consumatori e degli utenti.

3. La Giunta regionale assume i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la verifica della corretta gestione degli sportelli e definisce le penali da applicare in caso di inottemperanza alle modalità di gestione concordate.

4. Nel caso sia stata comminata per due volte, nel corso di un biennio, la revoca del contributo, si provvede alla sospensione dall'elenco di cui all'articolo 6 per un periodo non inferiore ad anni uno.

5. La Giunta regionale adotta, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, un sistema di controllo della gestione degli sportelli volto a misurare il livello di soddisfazione dei

consumatori per il servizio loro offerto ed al cui favorevole esito relazionare l'erogazione di contributi aggiuntivi di natura premiale.

Art.8

Servizi pubblici regionali.

1. Le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all'*articolo 2, comma 461 della L. 244/2007*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), si applicano anche rispetto ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione, ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina.

Art.9

Contributi alla realizzazione di progetti di iniziativa associazionistica.

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi ed i programmi di cui all'articolo 3 e con i criteri di cui al comma 2, lettera d), finanzia la realizzazione di progetti a specifica valenza consumeristica, presentati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, stabilisce:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e la documentazione da allegare;

b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;

c) l'entità massima del contributo concedibile, anche in relazione alle entrate da tesseramento evidenziate in bilancio;

d) i criteri per la formazione delle graduatorie dei progetti finanziabili;

e) le modalità di erogazione dei contributi.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni dei consumatori e degli utenti presentano i progetti che intendono realizzare nell'anno successivo, corredati dal relativo preventivo di spesa, precisando se siano già stati richiesti o ottenuti altri finanziamenti pubblici.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, con determinazione dirigenziale, sono approvati l'elenco dei progetti ammessi a contributo e le relative quote di finanziamento.

Art.10

Contributi alle spese legali.

1. Il definitivo riconoscimento, in sede giudiziale o stragiudiziale, della lesione di diritti ed interessi dei consumatori e degli utenti intervenuto in seguito all'esperimento di un'azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6, consente di richiedere alla Regione un contributo finalizzato alla parziale copertura delle spese legali, a tal fine sostenute e non già rimborsate a diverso titolo.

2. L'ammissibilità dell'istanza è condizionata alla prevalente, ancorché non esclusiva, attinenza della controversia alla sfera della salvaguardia dei diritti e degli interessi dei consumatori piemontesi, verificata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Le modalità per l'erogazione del contributo sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4.

Art.11

Disposizioni attuative.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con deliberazione definisce:

a) le modalità di funzionamento della Consulta di cui all'articolo 5;

b) i criteri e le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e) ed f);

c) i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2;

d) le modalità connesse alla richiesta ed all'erogazione dei contributi regionali di cui agli articoli 9 e 10.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 si provvede all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, delle associazioni dei consumatori e degli utenti che, avendone titolo, hanno presentato istanza.

3. Entro trenta giorni dalla data di iscrizione, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 6 designano i membri da nominare nell'ambito della Consulta di cui all'articolo 4.

4. Entro dieci giorni dall'ultima delle designazioni da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alla nomina dei membri della Consulta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art.12

Sanzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109* (Attuazione della *direttiva 89/395/CEE* e della *direttiva 89/396/CEE* concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite non soltanto alle sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109*, ma anche in relazione ad ogni altra normativa che a tale fonte faccia riferimento o che sia comunque connotata dallo stesso oggetto giuridico, individuato nella tutela dei consumatori ⁽⁴⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge quando il relativo procedimento non sia concluso.

3. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono di spettanza dell'ente che procede ad irrogarle.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 6, L.R. 1° luglio 2011, n. 9*.

Art.13

Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli del consumatore e le eventuali criticità;

b) i criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la creazione degli sportelli del consumatore, le attività svolte e i contatti avuti dagli sportelli con consumatori ed utenti, con particolare attenzione alle tipologie di contenzioso emerse;

c) l'esposizione, per ciascun anno considerato, dei tipi di interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, le dotazioni finanziarie e le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi anche per quanto riguarda i contributi alle spese legali per l'esercizio di azioni collettive;

d) la descrizione delle fasi di istituzione e le attività svolte dalla Consulta, in particolare per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 461 della L. 244/2007](#) nell'ambito dei servizi pubblici regionali.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 18.

Art.14

Norme transitorie.

1. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte all'albo previsto dalla [legge regionale 25 marzo 1985, n. 21](#) (Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore), sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 6 per un periodo di un anno dalla sua istituzione.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la permanenza nell'elenco è condizionata all'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, salvo l'esonero dall'obbligo della presentazione della documentazione inerente al requisito di cui alla lettera f) del medesimo comma.

3. Le associazioni dei consumatori di cui al comma 1, ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata di data anche successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 non si tiene conto, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, dell'obbligo di conformazione in materia di bilancio alle disposizioni regionali di cui articolo 6, comma 2, lettera e).

5. Le associazioni dei consumatori che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno titolo per essere iscritte all'albo di cui alla *L.R. n. 21/1985*, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 6 e venire iscritte per un periodo non superiore a quello di cui al comma 1, decorso il quale, in mancanza dell'intervenuta verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, vengono cancellate di diritto.

Art.15

Modifica della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30.

1. Il comma 4 dell'*articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30* (Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza), aggiunto dall'*articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23*, è sostituito dal seguente:

"4. Tra i membri del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è previsto un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti."

Art.16

Modifica della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27.

1. L'ultimo trattino del comma 1 dell'*articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 27* (Programmazione degli interventi per lo sviluppo dell'offerta turistica), come aggiunto dall'*articolo 11 della L.R. n. 23/1994*, è sostituito dal seguente:

"- un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale relativa ai provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti."

Art.17

Abrogazioni.

1. Dalla data di adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) *L.R. n. 21/1985*;
- b) *L.R. n. 23/1994*.

Art.18

Norma finanziaria.

1. Per il biennio 2010-2011 agli oneri stimati in 1.500.000,00 euro annui, in termini di competenza, e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

L.R. MARCHE 23 giugno 2009, n. 14 ⁽¹⁾.**Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 luglio 2009, n. 63.

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla [Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 249](#).

Il Consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1*Oggetto e finalità.*

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi, tutela i loro diritti ed interessi, promuove la cultura del consumo responsabile e favorisce ogni forma di associazionismo fra i consumatori e gli utenti.

2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni di competenza, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;

b) la tutela e la promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione del paesaggio;

c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori, favorendo lo sviluppo di una cultura della correttezza e dell'equità nei rapporti contrattuali;

d) la promozione, lo sviluppo e il riconoscimento dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli utenti, dell'aggregazione e del coordinamento delle associazioni tra di loro e con organismi analoghi interregionali, nazionali ed europei, anche ai fini dell'adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;

e) la promozione della formazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi.

Art. 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito presso la struttura competente della Giunta regionale il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato, composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritta nel registro di cui all'articolo 4;

d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.

2. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d), viene designato un supplente.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

4. Il comitato è comunque costituito, qualora sia designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), entro il termine assegnato.

5. Qualora, dopo la costituzione del comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla

pubblicazione dell'elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del comitato.

6. Il comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Alle sedute del comitato possono assistere i consiglieri regionali.

8. Il comitato entro tre mesi dalla prima seduta approva un regolamento per il suo funzionamento.

9. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dalla struttura regionale competente.

10. La partecipazione al comitato è gratuita.

Art. 3

Funzioni del comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. Il comitato, in particolare:

a) esprime, ove richiesto, pareri su proposte di legge e atti di programmazione che coinvolgono gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all'orientamento dei consumatori e iniziative per favorire l'associazionismo dei consumatori ed utenti;

c) promuove iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea;

d) propone azioni coordinate con imprese e pubbliche amministrazioni per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

e) promuove forme di consultazione con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi;

f) sostiene iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza.

2. Per lo svolgimento della propria attività il comitato, può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAM), dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge, nonché della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di assistenza tecnica, nonché di enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

Art. 4

Registro regionale delle associazioni dei consumatori ⁽³⁾.

1. È istituito presso la struttura regionale competente, il registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti al quale possono iscriversi le associazioni che abbiano un'effettiva rappresentanza sociale e una organizzazione a livello regionale e decentrata nel territorio in almeno tre province.
 2. La Giunta regionale determina i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione, prevedendo, in particolare, che la perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione determini la cancellazione dell'associazione dall'elenco.
 3. Il registro è aggiornato annualmente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
-

(3) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 26 ottobre 2009, n. 1747](#).

Art. 5

Sportello del consumatore.

1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "sportello regionale del consumatore" allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori.
2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4, sulla base di apposita convenzione con la Regione.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei consumatori inviano al servizio regionale competente un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.

Art. 6

Informazione del consumatore utente e formazione.

1. La Giunta regionale, anche su proposta del comitato di cui all'articolo 2, attua progetti volti ad una corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori e utenti.

2. Per l'attività di educazione e formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente. I programmi e le attività di educazione al consumo fanno parte degli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico.

3. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, favorisce la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie di maggior rilievo agli effetti della tutela e della promozione dei diritti dei consumatori ed utenti.

4. Per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori e utenti iscritte al registro di cui all'articolo 4.

Art. 7

Contributi alle associazioni dei consumatori.

1. La Regione concede contributi alle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 4 ⁽⁴⁾:

a) per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni medesime finalizzate alla informazione, assistenza, consulenza e formazione dei cittadini consumatori utenti ⁽⁵⁾;

b) per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 ⁽⁶⁾.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità:

a) per la concessione dei contributi dando priorità ad interventi di carattere unitario e coordinato;

b) per la revoca dei contributi individuando i casi che comportano l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti per l'anno successivo o la sospensione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 4;

c) per la rendicontazione annuale delle attività svolte dalle associazioni, al fine del monitoraggio e della conoscenza dei risultati conseguiti.

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 novembre 2009, n. 2023](#).

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 novembre 2011, n. 1533](#), la [Delib.G.R. 18 novembre 2013, n. 1548](#) e la [Delib.G.R. 18 novembre 2013, n. 1549](#).

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 21 novembre 2011, n. 1534](#).

Art. 8

Fondo unico per i consumatori ed utenti.

1. È istituito il fondo unico per i consumatori e gli utenti finalizzato a sostenere e a incrementare le attività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore.

3. La Giunta regionale determina le modalità di riparto del fondo tra gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 destinando fino ad un massimo del 30 per cento delle risorse disponibili ai contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 9

Disposizioni finanziarie.

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali.
 2. A decorrere dall'anno 2010, l'entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nelle seguenti UPB: 3.17.05 e 3.17.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.
-
-

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali.

1. In fase di prima applicazione il comitato di cui all'articolo 2 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 2. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui all'[articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 15](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), sono iscritte al registro di cui all'articolo 4 della presente legge, fatta salva la verifica dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della presente legge.
-
-

Art. 11

Abrogazione.

1. La [legge regionale 16 giugno 1998, n. 15](#) (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Toscana

L.R. 20 febbraio 2008, n. 9 ⁽¹⁾.

Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Toscana tutela e promuove i diritti dei cittadini come consumatori e utenti, ed è impegnata nella salvaguardia dei loro interessi individuali e collettivi.

2. La Regione Toscana promuove ogni forma di associazione e aggregazione fra i consumatori e gli utenti e, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni di competenza, persegue, anche favorendo l'iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i seguenti obiettivi:

a) tutela e promozione della salute;

b) tutela e promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione del paesaggio e dello sviluppo sostenibile;

c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, sviluppando una cultura della correttezza e dell'equità nei rapporti contrattuali e promuovendo sedi di risoluzione alternativa, anche telematica, delle controversie;

d) promozione della formazione e dell'informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;

e) riconoscimento del rilievo dell'associazionismo tra i cittadini, quali consumatori e utenti, anche per realizzare iniziative efficaci di carattere unitario e coordinato;

f) sostegno dei servizi rivolti ai cittadini, su autonoma iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti;

g) promozione dell'affermazione dei diritti di cittadinanza;

h) promozione della collaborazione e di accordi fra associazioni di consumatori e utenti, pubbliche amministrazioni, imprese costituite anche in forma cooperativa ed altri soggetti, pubblici e privati, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.

Art. 2

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato" è organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; fanno parte del Comitato:

a) l'assessore regionale competente in materia, che lo presiede;

b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto;

c) un membro titolare ed un membro supplente per ogni associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 4, su designazione delle stesse associazioni;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti. In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.

4. Qualora, dopo la nomina del Comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del Comitato.

5. I membri nominati ai sensi del comma 4 rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato.

6. Il Presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal Comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera c).

7. I membri del Comitato designati dalle associazioni non possono essere confermati per più di due legislature consecutive successive al primo insediamento ai sensi della presente legge.

8. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 3

Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che, direttamente o indirettamente, interessino i consumatori e gli utenti;

b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti la produzione di beni, il loro consumo e la fruizione di servizi;

c) propone iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea;

d) propone azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;

e) favorisce e promuove il confronto con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi.

2. Ai membri del Comitato di cui all'articolo 2 comma 2, lettere c) e d), è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità definite dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

Art. 4

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

1. Ai fini della presente legge, è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto prevede come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti, e che possiedono i seguenti requisiti:

a) effettiva rappresentanza sociale;

b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;

c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni.

2. Il regolamento di cui all'articolo 9 specifica gli indicatori e gli standard dei requisiti di cui al comma 1 e disciplina il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
 3. L'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e utenti è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
 4. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.
-

Art. 5

Piano di indirizzo.

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è lo strumento che, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. Il piano definisce inoltre per l'ambito della difesa e tutela dei consumatori l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale ⁽²⁾.
 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla [legge regionale 11 agosto 1999, n. 49](#) (Norme in materia di programmazione regionale).
 3. Il piano ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino a sei mesi successivi alla data di approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva.
 4. Il piano si articola in documenti di attuazione approvati annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 10-bis della L.R. n. 49/1999](#) introdotto dalla [legge regionale 15 novembre 2004, n. 61](#).
-

(2) Comma così modificato dall'[art. 10, L.R. 11 maggio 2011, n. 19](#).

Art. 6

Documento di attuazione.

1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro

funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle priorità di intervento sancite nel piano di indirizzo di cui all'articolo 5.

2. Le associazioni di cui all'articolo 4, attraverso un'unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti.

3. Entro centoventi giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all'articolo 5 e alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2, approva il documento di attuazione annuale, ai sensi dell'*articolo 10-bis della L.R. n. 49/1999*.

4. Il documento di attuazione, che fissa l'elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare, si articola in quattro parti:

a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;

b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 1;

c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 2;

d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2 sono fissate nel regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

6. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti nel documento di attuazione; a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 7
Convenzioni.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di attuazione sono stipulate convenzioni fra la Regione e le associazioni dei consumatori e degli utenti.
 2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno per oggetto i termini e le modalità di collaborazione e realizzazione delle iniziative previste nell'articolo 6, comma 4, lettere b) e c).
-

Art. 8

Revoca dei finanziamenti.

1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 6 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 9, nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;
 - b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6;
 - c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.
 2. In caso di realizzazione dell'iniziativa in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, o di inosservanza delle previsioni della stessa, le associazioni sono escluse in tutto o in parte dall'accesso ai finanziamenti per l'anno successivo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 9.
 3. Nel caso in cui ad un'associazione dei consumatori e degli utenti siano revocati i finanziamenti nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'associazione medesima è cancellata dall'elenco regionale di cui all'articolo 4 e non potrà esservi riscritta prima di tre anni.
-

Art. 9

Regolamento regionale ⁽³⁾.

1. Il regolamento regionale disciplina fra l'altro:
 - a) le modalità di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2;
 - b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, e le procedure per l'aggiornamento dell'elenco;

c) le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;

d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell'articolo 6 comma 7;

e) le modalità di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all'articolo 6, nonché le modalità di revoca degli stessi ai sensi dell'articolo 8.

2. La Giunta regionale approva il regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti.

1. La Regione, avvalendosi anche del Comitato e degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, persegue le finalità di una corretta informazione dei consumatori e utenti, ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e di eventuali altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia sensibilizzazione e socializzazione di notizie su questioni di interesse per i cittadini.

2. Per l'attività di educazione e formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, d'intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso Comitato, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione permanente. I programmi e le attività di educazione al consumo fanno parte degli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico.

3. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie di maggior rilievo agli effetti della tutela e della promozione dei diritti di cittadinanza.

Art. 11

Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione che illustra:

a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4;

b) i contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 7;

c) le iniziative di informazione, educazione e formazione, di cui all'articolo 10;

d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 7, con particolare riferimento ad eventuali revoche di finanziamenti ai sensi dell'articolo 8.

Art. 12

Norma finanziaria.

1. Gli oneri per il funzionamento del Comitato di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e trovano copertura sulla unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009.

2. Le ulteriori risorse per l'attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il programma di cui all'articolo 5 e nel corrispondente documento di attuazione annuale di cui all'articolo 6.

3. Per gli anni 2008 e 2009 le risorse sono quelle previste dal piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato con [Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. 31](#).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 13

Norme finali e transitorie.

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato dal Consiglio regionale con [Delib.C.R. 13 marzo 2007, n. 31](#) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 1° gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), rimane in vigore per la presente legislatura e fino allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del nuovo PRS.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9 il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato per il primo insediamento ai sensi della presente legge.

Art. 14

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9 sono abrogate le seguenti leggi:

a) *legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1* (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);

b) *legge regionale 25 ottobre 2000, n. 74* (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti. Integrazioni);

c) *legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4* (Interpretazione autentica dell'articolo 4 legge regionale n. 1/2000).

Art. 15

Applicabilità delle norme.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 9.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

L.R. PUGLIA 15 maggio 2006, n. 12 ⁽¹⁾.**Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 19 maggio 2006, n. 61.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 9 maggio 2012, n. 872](#), la [Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 230](#) e la [Delib.G.R. 21 ottobre 2014, n. 2162](#).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione Puglia favorisce il ruolo sociale ed economico dei cittadini, singoli e associati, quali consumatori e utenti di beni e servizi e riconosce, altresì, la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti incentivando le azioni finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi.

2. La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e in conformità dei principi contenuti nel Trattato sull'Unione europea nonché della normativa comunitaria e nazionale, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica:

a) attua i diritti e protegge la salute dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ad anziani, disabili e minori e incentiva la prevenzione;

b) tutela la sicurezza e la qualità dei prodotti, dei servizi, dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e l'adozione delle Carte della qualità, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;

c) garantisce gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;

d) promuove la soluzione delle controversie attraverso la conciliazione tra consumatori e imprese e pubblica amministrazione;

e) favorisce la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, anche mediante collaborazioni con le Camere di commercio, per diffondere le attività di conciliazione per controversie relative ai rapporti bancari, finanziari e assicurativi, previa fissazione di clausole conciliative nelle forme contrattuali. A tal fine favorisce, altresì, convenzioni e documenti d'intesa con gli istituti di credito presenti sul territorio regionale;

f) promuove una politica di educazione, di formazione e di informazione dei consumatori e degli utenti;

g) promuove lo sviluppo dell'associazionismo libero e volontario tra i consumatori e gli utenti e del loro diritto a essere rappresentati;

h) promuove la collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni e una migliore erogazione dei servizi pubblici, attraverso l'approvazione di indicatori condivisi di qualità e di efficienza;

i) coordina gli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di un'armonizzazione delle esigenze dei consumatori e degli utenti.

3. La Regione si avvale, per l'attuazione della politica dei consumatori e dell'efficienza dei servizi nel mercato pugliese, della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata CRCU.

Art. 2

Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce la CRCU.

2. La CRCU è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Essa è composta dall'Assessore regionale al ramo o da suo delegato, che la presiede, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale e riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU), da un rappresentante dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNIONCAMERE e dell'Ufficio scolastico regionale.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento ⁽³⁾ contenente i requisiti per il

riconoscimento e per l'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori, le procedure di funzionamento della CRCU e le modalità di attuazione dei programmi. Il provvedimento è adottato sentite le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e del commercio e delle organizzazioni sindacali a livello regionale.

4. Presso il Settore commercio è istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Il dirigente del Settore commercio cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di ogni riconoscimento delle Associazioni iscritte nel Registro regionale.

(3) Vedi, al riguardo, il [Reg. 20 novembre 2006, n. 19](#).

Art. 3 *Compiti della CRCU.*

1. La CRCU ha sede presso il Settore commercio e svolge i seguenti compiti:

a) esprimere pareri obbligatori consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti, avvalendosi, altresì, del sistema delle audizioni delle Commissioni consiliari regionali;

b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre indagini, ricerche, conferenze e altre iniziative sui problemi relativi ai temi del consumerismo;

c) promuovere ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea, le università, le aziende sanitarie locali, le agenzie regionali come l'Arpa e l'Ares, il Corecom, il sistema camerale, i Comuni e le Province, nonché enti o commissioni regionali di interesse dei consumatori e degli utenti;

d) formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi e garantire i diritti dei consumatori;

e) predisporre, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) istituire forme permanenti di consultazione con le rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

2. Al fine di realizzare gli interventi istituzionali mirati a favore dei consumatori e degli utenti e dare attuazione alle politiche in favore dei consumatori, la Regione si avvale delle risorse finanziarie a essa assegnate dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e degli utenti - e da specifici progetti, nonché di eventuali fondi comunitari.

Art. 4

Informazione e formazione dei consumatori.

1. La Giunta regionale approva annualmente, ai fini dell'informazione e formazione dei consumatori e degli utenti, un programma di iniziative che sono realizzate direttamente, anche in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 3, con le Camere di commercio, con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e private.

2. La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le università, le scuole, gli istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 3, promuove, inoltre, corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore-utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.

4. La Regione assicura la necessaria integrazione e il coordinamento con le politiche regionali comunque rivolte alla tutela dei diritti dei cittadini nelle materie oggetto della presente legge, del [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo), dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#) (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione) e di altra normativa connessa, con il coinvolgimento dei diversi attori sociali e istituzionali.

5. Alle Associazioni dei consumatori e degli utenti e ai loro rappresentanti o referenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni e servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

Art. 5*Sportello del consumatore.*

1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "Sportello del consumatore", avente le seguenti finalità:

a) istituzione di un call center e spazio web idoneo alla diffusione di notizie sull'attività del consumerismo pugliese e ricezione delle segnalazioni di violazioni di diritti degli utenti dei servizi erogati o vigilati dalla Regione Puglia e successivo intervento presso l'Assessorato regionale competente al fine di un miglioramento del servizio;

b) raccolta di azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni regionali di cui all'articolo 3 nell'ambito della tutela dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e corretta applicazione della normativa esistente in ambito consumeristico e pubblicazione su apposito spazio web della Regione.

2. Lo sportello è gestito dalle associazioni dei consumatori, sulla base di proposta formulata dalla CRCU.

Art. 6*Osservatorio dei prezzi e dei consumi.*

1. È istituito presso il Settore commercio l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi.

2. L'Osservatorio dei prezzi e dei consumi ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;

b) effettuare prove comparate sugli standard qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongono di idonee strutture tecnico-scientifiche e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali prove;

c) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.

3. I programmi di attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi sono predisposti d'intesa con la CRCU. Per lo svolgimento della propria attività l'Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 la somma di euro 300 mila così come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal cap. 1110070 - u.p.b. 10.4.1, giusta articolo 12 (Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione) della [legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19](#) (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008):

Unità previsionale di base 2.2.1

CNI 351010 "Spese per le attività della CRCU -

articolo 2, legge regionale 15 maggio 2006, n. 12" euro 20.000,00

CNI 351015 "Spese per l'informazione e la formazione -

articolo 4, legge regionale 15 maggio 2006, n. 12" euro 150.000,00

CNI 351020 "Spese per Sportello e Osservatorio prezzi -

articoli 5 e 6, legge regionale 15 maggio 2006, n. 12" euro 130.000,00

2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, N. 6
Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

(BURL n. 23, 1^o suppl. ord. del 06 Giugno 2003)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-03;6

Art. 1.

Finalità.

1. La Regione, alla luce della Carta dei diritti fondamentali e della normativa dell'Unione europea, della Costituzione, in particolare il Titolo V, e delle leggi della Repubblica italiana, e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all'educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove lo sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l'azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali, e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

Art. 2.

Promozione dell'associazionismo.

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni senza scopo di lucro e aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purché in possesso di comprovati requisiti in ordine a:
 - a) rappresentatività, da valutarsi secondo l'attività svolta a livello territoriale;
 - b) competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate e alle modalità di svolgimento del servizio erogato;
 - c) indipendenza ed autonomia finanziaria, attestate dallo statuto e dal bilancio annuale;
 - d) democrazia interna, in relazione alle modalità di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attività dell'associazione;
 - e) correttezza e trasparenza.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono iscritte in apposito elenco, istituito presso la direzione competente della Giunta regionale; l'iscrizione nell'elenco, aggiornato annualmente, è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 3.

Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

1. È istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato, che si riunisce almeno tre volte all'anno.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
 - a) dall'assessore regionale competente per materia che lo presiede;
 - b) da un rappresentante di ciascuna associazione di cui all'articolo 2, comma 2, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.
3. È compito del Comitato:
 - a) concorrere, attraverso apposite forme di consultazione, alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti riguardanti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) formulare proposte per la definizione di programmi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
 - c) proporre alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche finalizzate alla tutela dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e alla corretta applicazione della normativa esistente sui temi consumeristici;
 - d) indicare aree di monitoraggio e valutazione, anche riferiti a norme e strumenti regionali di tutela, in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con osservatori e istituti costituiti presso la Giunta regionale;
 - e) promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni;
 - f) curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in ambito nazionale ed europeo;
 - g) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formulare proposte per politiche antinflattive;
 - h) proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi.
4. Ai lavori del Comitato partecipano rappresentanti delle direzioni generali della Giunta regionale ed altri soggetti direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione.
5. Il Comitato può essere convocato, su richiesta dei componenti, in relazione all'esercizio dei compiti di cui al comma 3.

Art. 4.

Interventi regionali.

1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l'attività del Comitato:
 - a) promuove iniziative di formazione, educazione ed informazione sul tema del consumo;
 - b) adotta misure di salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
 - c) persegue l'armonizzazione delle normative regionali incidenti sulla materia del consumo;
 - d) promuove la cooperazione fra soggetti economici, sociali ed istituzionali;
 - e) favorisce iniziative volte all'accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione;
 - f) promuove altresì ogni altro intervento volto alla tutela dei consumatori e degli utenti.
2. Le iniziative da realizzare sulla base della presente legge e coerenti con la programmazione regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato, e su di esse è assicurata la più ampia informazione, realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con le associazioni, le autonomie locali e funzionali, i soggetti pubblici e privati e con gli organismi erogatori di pubblici servizi. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta e ne cura la più ampia diffusione.
4. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio di cui alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore

commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") la Giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con il compito di approfondire e valutare le specificità dell'andamento regionale e diffondere i relativi dati, in collaborazione con l'ISTAT e con altri soggetti rilevatori.

Art. 5.

Programmi d'informazione e di educazione.

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, alimentare e sanitaria per gli studenti e il personale docente.

Art. 6.

Collaborazione con le strutture regionali e le Aziende sanitarie locali.

1. A protezione dei rischi per la salute del consumatore e per la sicurezza dell'ambiente che lo circonda, il Comitato può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste ultime, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

Art. 7.

Norme finali e abrogazioni.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede, con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto a stabilire le modalità attuative della stessa ed in particolare a disciplinare:
 - a) i requisiti richiesti e le modalità d'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2;
 - b) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato **(1)**.
2. Dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, lettere a) e b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11 (Iniziativa in materia di difesa dei consumatori ed utenti)**(2)**;
 - b) il comma 17 dell'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali, interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)**(3)**.

Art. 8.

Norma finanziaria.

1. Alle spese per la promozione dell'associazionismo di cui all'articolo 2, per gli interventi regionali di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, per il monitoraggio dei prezzi e dei consumi di cui all'articolo 4, comma 4, e per i programmi di informazione e di educazione di cui all'articolo 5 si provvede con le somme stanziare all'UPB 2.3.10.9.2.332 "Sviluppo

a rete dei servizi distributivi e commerciali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003.

2. Alle spese per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 3 si provvede con le somme stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 e successivi.

3. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.

2. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 1985, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

3. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia

Reg. reg. LOMBARDIA 11 febbraio 2014, n. 1 ⁽¹⁾.

Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla [L.R. 3 giugno 2003, n. 6](#).

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 13 febbraio 2014, n. 7, Supplemento.

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

emana

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 *Ambito di applicazione e definizioni.*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'[art. 7 comma 1 della legge regionale n. 6/2003](#) "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti", disciplina:

1) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Elenco";

2) le modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Comitato".

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per "attività di tutela dei consumatori e degli utenti" esclusivamente le attività volte a garantire e tutelare i diritti agli stessi riconosciuti dal Codice del Consumo ([decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) e successive modifiche e integrazioni) e dalla [legge regionale 3 giugno 2003, n. 6](#).

- Per "iscritti" coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione. Ai fini del presente regolamento sono computate le iscrizioni comprovate dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso in cui detto pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione.

- Per "sede operativa" il luogo fisico accessibile ai cittadini, chiaramente riconoscibile e identificabile, in cui le associazioni svolgono le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

- Per "sede regionale" il luogo fisico in cui vengono svolte attività amministrative e di coordinamento dell'associazione sia a livello regionale che per le sedi operative presenti sul territorio, in cui sia sempre possibile verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2. La sede regionale può essere anche sede operativa qualora presenti le caratteristiche per le medesime indicate.

Articolo 2 *Requisiti per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco regionale.*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposito Elenco istituito presso la Giunta regionale, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite come associazione regionale o articolazione regionale dell'associazione nazionale, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata da almeno due anni;

b) avere in base allo statuto autonomia funzionale e un ordinamento a livello regionale eletto su base democratica;

c) avere come scopo esclusivo, attestato dallo statuto, la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

d) svolgere l'attività di tutela dei consumatori ed utenti con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;

e) tenere un elenco regionale degli iscritti come definiti all'art. 1 comma 2, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e articolato per province, contenente per ogni iscritto, l'indicazione della quota associativa versata e dell'eventuale categoria degli iscritti all'associazione;

f) redigere un bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;

g) ad attestazione della rappresentatività regionale:

- avere una sede regionale dell'associazione in Lombardia;

- avere sedi operative in almeno tre Province della Regione, ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;

ovvero

sedi operative in almeno cinque Province della Regione, ed un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;
ovvero

sedi operative in almeno sette Province della Regione, purché riconosciute tali nell'ambito di specifici accordi con enti della pubblica amministrazione;
ovvero

un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;

h) non avere rappresentanti legali che abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione o che rivestano, o abbiano rivestito fino a un anno prima della costituzione dell'associazione, qualifica di imprenditori o di amministratori in imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, attive nei settori in cui opera l'associazione;

i) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere interessi con imprese di produzione, di distribuzione e con attività professionali con impegno a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione di tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori;

l) avere un sito internet regionale, o una sezione del sito nazionale dedicata all'attività dell'associazione regionale, su cui siano disponibili, in area pubblica, lo statuto, l'elenco aggiornato delle sedi e degli eventuali sportelli aperti al pubblico con i relativi riferimenti, le modalità di iscrizione e la quota associativa, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, e siano evidenziate le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Per le nuove associazioni costituite in forma di federazione di associazioni, con esclusione delle aggregazioni di secondo livello ivi comprese le federazioni regionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per i requisiti di cui al comma 1 lettera g), fermo restando l'obbligo di tenuta di un unico elenco regionale degli iscritti in cui ciascuno di essi è considerato una sola volta, anche se iscritto a più associazioni federate. Il requisito della biennialità della costituzione e dell'attività deve essere posseduto da tutte le associazioni federate, mentre può non essere posseduto dall'associazione federale.

Articolo 3 *Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'Elenco.*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono presentare apposita domanda alla competente Direzione generale della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione dell'associazione e la sede legale, corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dello statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione regionale; in caso di articolazione regionale di associazione di livello nazionale, copia con forme all'originale dello statuto dell'associazione nazionale unitamente alla copia conforme dell'atto costitutivo dell'articolazione regionale e alla dichiarazione confermata dal legale rappresentante regionale e nazionale, da cui risultino gli organi sociali, le loro funzioni, nonché la struttura organizzativa a livello regionale;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:

- la rappresentatività regionale, come indicato alla lettera g) dell'art. 2;
- l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti svolta sul territorio nei precedenti due anni;

- la tenuta dell'elenco regionale degli iscritti aggiornato al 31 dicembre di ogni anno articolato per province;

- l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;

- di aver approvato il bilancio annuale regionale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, un rendiconto economico regionale, regolarmente approvati dagli organi statutari;

- che l'associazione non svolge attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h);

d) relazione che documenti l'attività svolta sul territorio nei precedenti due anni.

Lo schema di domanda è appositamente predisposto dalla competente Direzione generale e pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia. ⁽²⁾

2. In caso di associazioni di cui all'art. 2 comma 2 i documenti di cui al comma 1 devono essere presentati e sottoscritti dal rappresentante legale dell'associazione federale unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che tutte le associazioni federate possiedono i requisiti previsti dall'art. 2 comma 1, con esclusione della lettera g).

3. Le associazioni hanno l'obbligo di conservare presso la sede regionale, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco e di presentarla alla Direzione generale competente della Giunta regionale a semplice richiesta.

4. L'iscrizione nell'Elenco è subordinata all'accertamento, da parte della competente Direzione generale della Giunta regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti ed è disposta con decreto della competente Direzione generale, da pubblicarsi sul BURL, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'[art. 6 della L.R. n. 1/2012](#).

5. L'Elenco aggiornato delle associazioni è pubblicato sul portale internet istituzionale di Regione Lombardia con le informazioni relative ai requisiti di cui all'[art. 2](#) contenute nella domanda di iscrizione.

(2) In attuazione del presente comma vedi il [D. Dirig. reg. 10 aprile 2014, n. 3118](#).

Articolo 4 *Mantenimento dei requisiti ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco.*

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco, le associazioni iscritte debbono presentare domanda, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, alla competente Direzione generale della Giunta regionale secondo la modulistica appositamente predisposta, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:

- la permanenza dei requisiti di cui all'[art. 2](#) con l'indicazione del numero degli iscritti articolato per provincia, delle sedi operative al 31 dicembre dell'anno precedente, e con l'attestazione delle eventuali modifiche intervenute relativamente allo statuto e al legale rappresentante dell'associazione;

- l'indicazione del totale delle quote versate dagli iscritti, suddivisi per la loro eventuale categoria;

b) relazione sull'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente e ogni altra documentazione atta a comprovare l'esclusività e la continuità dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti. ⁽³⁾

2. La competente Direzione generale della Giunta regionale provvede al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'[art. 2](#), dispone con decreto la conferma dell'iscrizione nell'Elenco entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'[art. 6 della L.R. n. 1/2012](#), e provvede all'aggiornamento dell'Elenco di cui all'[art. 3 comma 5](#).

(3) In attuazione del presente comma vedi il [D. Dirig. reg. 25 giugno 2014, n. 5510](#).

Articolo 5 *Sospensione e cancellazione delle associazioni dall'Elenco.*

1. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti previsti all'art. [4 comma 1](#) entro i termini ivi indicati, fatte salve le eventuali sanzioni penali per falsa dichiarazione, comporta la sospensione dell'associazione dall'Elenco, e la conseguente perdita dei diritti riservati alle associazioni iscritte. L'associazione sospesa potrà presentare domanda per l'aggiornamento dell'Elenco l'anno successivo, nei termini stabiliti dall'art. [4](#) del presente regolamento.
 2. La perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione o la mancata presentazione di uno qualsiasi dei documenti previsti nei termini indicati dall'art. [4 comma 1](#) per il secondo anno consecutivo comporta la cancellazione dell'associazione dall'Elenco.
 3. L'associazione cancellata non può presentare domanda di iscrizione prima che siano trascorsi 18 mesi.
 4. La cancellazione dall'Elenco è adottata, previa istruttoria ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), con decreto della Direzione generale competente e comunicata alla associazione interessata. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul BURL.
-

Articolo 6 *Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.*

1. Il Comitato, composto dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuna associazione iscritta nell'Elenco è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; continua ad esercitare comunque le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, vengono nominati, su designazione delle associazioni, i componenti supplenti.
3. Le designazioni dei componenti effettivi del Comitato e dei rispettivi supplenti devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla data di ricezione della formale richiesta.

4. I componenti del Comitato possono essere sostituiti su proposta delle associazioni interessate.

Articolo 7 *Modalità di funzionamento, organizzazione e attivazione del Comitato.*

1. Il Comitato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.
2. Il Comitato, presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nella prima seduta utile il Vice Presidente, fra i membri designati dalle associazioni.
3. Il diritto di voto spetta a ogni componente del Comitato; in caso di assenza del componente effettivo subentra al diritto di voto il componente supplente di cui all'art. [6 comma 2](#).
4. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma quattro volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta, con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei componenti in carica.
5. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
6. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Ai lavori del Comitato possono partecipare su invito, senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate. Il Comitato può procedere alla audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.
8. Il Comitato può avvalersi della consulenza delle strutture regionali oltre che degli enti e delle società del sistema regionale di cui alla [L.R. n. 30/2006](#).

Il Comitato può costituire, nel proprio ambito, gruppi di lavoro ristretti per l'analisi di particolari tematiche o la realizzazione di specifiche ricerche, sottoponendo alla valutazione collegiale dei suoi componenti convocati in riunione plenaria le risultanze di tali indagini.
9. La funzione di segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, designato dall'Assessore competente e nominato con apposito atto.

10. Le attività del Comitato sono regolate dal regolamento interno approvato dal Comitato stesso.

Articolo 8 *Abrogazione e norma transitoria.*

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato [Reg. reg. 1° ottobre 2003, n. 21](#) "Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti e Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di cui alla [L.R. 3 giugno 2003, n. 6](#)".

2. In fase di prima applicazione, per l'aggiornamento relativo all'anno 2014, alle associazioni già iscritte nell'Elenco si applicano solo le disposizioni di cui all'art. [4](#), limitatamente alla data di aggiornamento ed alla relativa modulistica, e agli artt. [5](#) e [7](#).

3. Le ulteriori disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle associazioni già iscritte nell'Elenco a partire dall'aggiornamento relativo all'anno 2015.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Reg. reg. Lazio 14 marzo 2017, n. 5 ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione ed integrazione della [legge regionale 25 maggio 2016, n. 6](#) (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori ed utenti).

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 16 marzo 2017, n. 22.

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

il seguente regolamento

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione, nel rispetto dell'[articolo 10 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6](#) (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), di seguito denominata legge, nonché dell'[articolo 47, comma 2, lettera b\), dello Statuto](#) detta disposizioni di attuazione ed integrazione della legge stessa volte a disciplinare:

- a) le modalità per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- b) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti nonché le modalità di verifica del divieto di cumulo;
- c) le modalità di rendicontazione e verifica di attuazione degli interventi;
- d) i criteri per la revoca dei finanziamenti;

e) le modalità per il primo funzionamento del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.

Art. 2 *Soggetti destinatari.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono soggetti destinatari delle presenti disposizioni le associazioni dei consumatori e degli utenti della Regione, di seguito denominate associazioni, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge.

2. Sono destinatari delle disposizioni di cui al Capo Terzo, gli enti locali o gli altri enti pubblici per la parte relativa alla concessione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi.

CAPO II

Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti del Lazio

Art. 3 *Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione.*

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti del Lazio, di seguito denominato Registro, le associazioni, in possesso dei requisiti previsti al comma 2 dell'articolo 4 della legge, possono presentare, nel corso dell'anno, mediante l'utilizzo prioritario della posta elettronica certificata (PEC) o tramite raccomandata A/R domanda alla Direzione regionale competente in materia, di seguito denominata Direzione, utilizzando il modulo pubblicato nell'apposito sito web della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione, indicando il recapito presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento.

2. Alla domanda sono allegati:

a) la copia autentica dell'atto costitutivo attestante l'avvenuta costituzione dell'associazione da almeno due anni;

b) la copia autentica dello statuto vigente alla data di presentazione della domanda di iscrizione e delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo biennio, dal quale risulti come scopo esclusivo, la tutela dei diritti dei

consumatori e utenti, senza scopo di lucro, nonché la sussistenza di un ordinamento a base democratica;

c) la copia autentica del bilancio annuale consuntivo o del rendiconto economico contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati, nonché la dichiarazione sulla tenuta regolare dei libri contabili ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità delle associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui le quote siano versate e iscritte direttamente nel bilancio di associazioni federate o convenzionate con l'associazione richiedente, è necessario allegare anche il bilancio consuntivo di tali associazioni, nonché una relazione sulla gestione o nota integrativa in cui dare conto dei rapporti tra le varie articolazioni organizzative circa il versamento, l'introitazione e il riversamento di quota parte delle suddette quote;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

1) la presenza sul territorio regionale di una autonoma struttura associativa e l'indicazione di una sede amministrativa, in cui vi sia la tenuta dell'elenco degli iscritti, tenuto a disposizione per i controlli previsti all'articolo 6, nonché degli sportelli regionali presenti sul territorio, nonché il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 della legge, ferma restando la deroga di cui all'articolo 14, comma 6 della medesima legge;

2) il possesso dell'effettiva rappresentatività richiesta ai sensi della lettera e), comma 2 dell'articolo 4 della legge, attraverso l'indicazione degli iscritti alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della domanda;

3) che l'associazione non svolga attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non abbia connessione di interessi con imprese di produzioni o distribuzioni e che la stessa si impegni a mantenere tali preclusioni; se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo biennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, questa è tenuta a dichiararlo in modo espresso e dettagliato evidenziando, per i contributi, anche le informazioni contenute nei bilanci e rendiconti, fornendo ogni utile elemento a dimostrare che gli stessi non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono esclusivamente finalizzati alla tutela dei consumatori e degli iscritti;

e) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante:

1) l'assenza a carico del proprio rappresentante legale di alcuna condanna passata in giudicato in relazione all'attività dell'associazione;

2) l'assenza a carico del proprio rappresentante legale della qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;

f) la comunicazione dell'indirizzo web presso cui è disponibile il sito internet aggiornato, in cui siano pubblicati gli atti previsti dalla lettera f), comma 2, dell'articolo 4 della legge.

3. Gli allegati di cui al comma 2 possono essere presentati in copia autentica o, qualora ne ricorrano i presupposti, in copia conforme all'originale ai sensi degli [articoli 19 e 19-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Le associazioni comunicano tempestivamente alla Direzione le variazioni intervenute in ordine all'indirizzo della sede amministrativa, degli sportelli e della PEC.
 5. Le associazioni conservano, per un periodo di cinque anni, tutta la documentazione legata al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, per gli eventuali controlli o in caso di contenzioso.
 6. Ai fini della verifica dell'ordinamento a base democratica, si tiene conto del rispetto dei seguenti elementi desumibili dallo statuto:
 - a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
 - b) principio del voto singolo ai sensi dell'articolo 2538, comma 2, codice civile;
 - c) sovranità dell'assemblea dei soci e criteri di loro ammissione ed esclusione;
 - d) criteri e forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti.
 7. Ai fini della rappresentatività regionale, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della legge, si tiene conto:
 - a) degli iscritti all'associazione che hanno espressamente manifestato la volontà di adesione e la cui iscrizione venga comprovata dal pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico ma effettivamente corrisposto e verificabile ai sensi della vigente disciplina statale;
 - b) della popolazione regionale o del territorio dell'ente di area vasta risultante dall'ultimo censimento Istat disponibile.
 8. All'atto di presentazione della domanda di iscrizione al Registro, ciascuna associazione designa, all'interno del Consiglio regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRCU), il proprio rappresentante effettivo nonché quello supplente.
-
-

Art. 4 *Istruttoria e provvedimento di iscrizione.*

1. La Direzione svolge l'istruttoria sulle domande pervenute verificando la regolarità della documentazione allegata.
2. La Direzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, adotta il provvedimento di diniego o di iscrizione al Registro che viene comunicato alla associazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) nonché sul sito istituzionale della Regione.

3. La Direzione, in caso di insufficiente documentazione, chiede, mediante utilizzo prioritario della PEC o tramite raccomandata A/R l'integrazione della stessa, concedendo un termine massimo di 15 giorni lavorativi entro il quale l'associazione provvede ai relativi adempimenti. In questo ultimo caso il termine dei 60 giorni previsto al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui l'associazione presenta la documentazione e comunque non oltre la scadenza del termine concesso.

4. Qualora il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, la domanda di iscrizione si intende respinta, previa comunicazione all'associazione richiedente.

Art. 5 *Mantenimento dei requisiti e cancellazione dal Registro.*

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale del Registro di cui all'articolo 3, le associazioni inviano alla Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione utilizzando il modulo pubblicato nell'apposito sito web della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione, nel quale sono indicate le eventuali variazioni dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 3, e al quale sono allegati, altresì, in caso di modifiche intervenute, la copia del bilancio consuntivo o del rendiconto dell'anno precedente e dello statuto nelle modalità di cui ai commi 2 o 3 dell'articolo 3.

2. La Direzione, con apposito provvedimento, dispone la conferma o, in caso di perdita dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge, o mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 1, la cancellazione delle associazioni dal Registro, provvedendo all'aggiornamento dello stesso entro il 30 aprile di ogni anno. Il provvedimento di conferma o di cancellazione è comunicato alle associazioni ed è pubblicato sul BURL e nell'apposito spazio web del sito istituzionale della Regione.

3. L'eventuale cancellazione dell'associazione dal Registro, determina l'automatica decadenza del relativo rappresentante in seno al CRCU.

4. La domanda di nuova iscrizione non può essere presentata prima dei tre anni dalla data di cancellazione, nel caso in cui quest'ultima sia determinata:

- a) dalla carenza dei requisiti previsti dal comma 2, dell'articolo 4 della legge, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 6;
- b) dalla violazione del divieto di cui al comma 7 dell'articolo 4, della legge.

5. Il Registro, aggiornato annualmente ai sensi del presente articolo, è pubblicato sul BURL e nell'apposito sito web della Regione.

Art. 6 *Controlli.*

1. La Direzione effettua, annualmente, controlli sulla veridicità e regolarità dei dati comunicati dalle associazioni iscritte nel Registro e provvede a verificare il mantenimento dell'effettiva rappresentatività prevista alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della legge.

2. La Direzione effettua i controlli presso le sedi e gli sportelli delle associazioni per verificare la corrispondenza dei dati comunicati, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, e monitora i siti web delle associazioni ai fini della verifica della pubblicazione e dell'aggiornamento degli atti previsti dalla lettera f), comma 2, dell'articolo 4 della legge.

3. In caso di dichiarazione mendace, mancata corrispondenza dei dati o carenza dei requisiti, la Direzione provvede, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della legge, alla cancellazione dal Registro dell'associazione inadempiente.

CAPO III

Gestione delle risorse finanziarie, controllo, verifica e monitoraggio degli interventi

Art. 7 *Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento.*

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi adotta, annualmente, un avviso pubblico, di seguito denominato avviso, per la concessione dei finanziamenti alle associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 3.

2. Nel rispetto di quanto stabilito nel piano di attività annuale, di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge, tenuto conto delle risorse finanziarie ivi individuate e ripartite, alla realizzazione degli interventi provvedono, in conformità a quanto stabilito dal presente Capo e sulla base di un apposito avviso, anche gli enti locali

o gli altri enti pubblici di seguito denominati enti, anche in collaborazione con le associazioni di cui al comma 1.

3. Nell'avviso, adottato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri di valutazione dei progetti, i punteggi ad essi attribuiti e l'importo massimo finanziabile.

4. Le associazioni o gli enti, sulla base dell'avviso, inoltrano domanda alla Direzione, indicando:

- a) la tipologia di progetto da realizzare nell'ambito dell'area tematica di intervento individuata;
- b) la descrizione degli obiettivi e delle finalità da conseguire;
- c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, gli strumenti necessari e le modalità di realizzazione;
- d) i tempi e le fasi di realizzazione;
- e) il piano finanziario delle spese previste, distinte per singole tipologie di spesa e singole voci di costo;
- f) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato e la tipologia dei consumatori da raggiungere nello sviluppo delle azioni.

5. Nella domanda è altresì allegata una dichiarazione con la quale si attesta che sul progetto da realizzare non vi sia il concorso di ulteriori finanziamenti regionali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge.

6. Il progetto riporta in originale, su ciascuna delle pagine di cui è composto, il timbro e la firma del rappresentante legale dell'associazione o ente. All'interno del progetto sono altresì indicati, pena l'esclusione, i riferimenti del mittente e della sede, comprensivi di numero di telefono, indirizzo mail, indirizzo PEC, al quale inviare le eventuali comunicazioni.

7. Le associazioni o gli enti possono presentare una sola domanda in forma individuale o in forma associata. La domanda è inviata prioritariamente a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R e nell'oggetto del messaggio è indicata la dicitura riportata nell'avviso.

8. Non sono ritenute ammissibili le richieste presentate in modo difforme o riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8, sono ritenute altresì inammissibili quelle inviate oltre il termine di presentazione previsto nell'avviso.

9. Le associazioni o gli enti, pena l'esclusione, si impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta rispetto ai dati forniti. Ulteriori cause di esclusione sono stabilite nell'avviso.

Art. 8 *Istruttoria, valutazione delle domande e provvedimento di ammissione.*

1. La Direzione provvede all'istruttoria ed alla valutazione delle domande di cui all'articolo 7, verificando:

- a) il rispetto dei termini e delle modalità di inoltro delle domande;
- b) la regolarità dei dati e della documentazione presentata;
- c) il rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 5 dell'articolo 7;
- d) il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte delle associazioni richiedenti o degli enti tenuto conto di quanto previsto dall'avviso;
- e) la coerenza del progetto presentato con quanto previsto dall'avviso;
- f) l'ammissibilità delle spese anche in relazione all'importo massimo finanziabile previsto dall'avviso.

2. La Direzione, può richiedere, prioritariamente mediante PEC o tramite raccomandata A/R, integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed allegata ai singoli progetti, concedendo un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale rispondere, scaduto il quale il progetto è inammissibile.

3. I progetti ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri previsti al successivo comma 1 dell'articolo 9, nonché di quanto stabilito dall'avviso.

4. La Direzione, al termine dell'istruttoria e della fase di valutazione, provvede:

- a) ad approvare, con determinazione dirigenziale, la graduatoria delle domande ammissibili, di quelle ammissibili ma non finanziabili e l'elenco di quelle inammissibili, con i relativi motivi di esclusione, anche ai fini della pubblicazione sul BURL, nonché nell'apposito sito web della Regione;
- b) a comunicare agli interessati i motivi di esclusione delle domande ritenute inammissibili;
- c) ad adottare i provvedimenti per la concessione dei finanziamenti.

5. Sono ammessi al finanziamento, in funzione del punteggio conseguito, i progetti collocati in posizione utile fino ad esaurimento dell'importo complessivo finanziato.

6. La Direzione, in seguito alla pubblicazione sul BURL nonché nell'apposito spazio web del sito istituzionale della Regione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, invia, prioritariamente a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R, comunicazione alle associazioni o agli eventuali enti invitando a sottoscrivere, con firma digitale, la convenzione di cui al successivo comma 2 dell'articolo 9, nel rispetto dei termini riportati nell'avviso.

Art. 9 *Criteria per la concessione dei finanziamenti. Convenzione.*

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) completezza progettuale;
- b) qualità del progetto con particolare riferimento al suo carattere innovativo;
- c) rispondenza del progetto agli ambiti di intervento individuati;
- d) diffusione territoriale del progetto, anche in relazione alla rappresentanza attiva sul territorio del soggetto attuatore;
- e) partenariati coinvolti nella realizzazione dell'intervento;
- f) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
- g) per gli enti locali o altri enti pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del coinvolgimento delle associazioni di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il finanziamento degli interventi avviene sulla base della stipula di una apposita convenzione sottoscritta dalla Direzione e dalle associazioni o dagli enti destinatari del finanziamento.

3. Lo schema della convenzione, approvato con determina dirigenziale, stabilisce in particolare:

- h) l'ammontare del finanziamento vincolato alla realizzazione dell'intero progetto e le relative modalità di erogazione;
- i) i tempi di realizzazione del progetto;
- j) le comunicazioni in merito alle manifestazioni o incontri pubblici che vengono svolti;
- k) i controlli;
- l) i soggetti collegati - Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);
- m) le spese generali e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) le modalità di presentazione della documentazione di spesa comprensiva della relazione conclusiva del progetto, con la descrizione degli obiettivi raggiunti per ciascuna azione prevista, ed il riepilogo generale delle spese sostenute e rendicontate e di quelle non rendicontate;
- o) la restituzione delle somme percepite in eccesso;
- p) le revoche e le modalità di risoluzione delle controversie;
- q) la clausola risolutiva.

Art. 10 *Controlli, verifiche e monitoraggio.*

1. La Direzione effettua controlli, verifiche e attività di monitoraggio sui progetti in itinere e su quelli conclusi, per verificarne l'effettiva realizzazione e la veridicità dei dati dichiarati sul rendiconto e sulla documentazione presentata, nonché sul rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 5 dell'articolo 7.
 2. A tal fine, le associazioni e gli enti conservano la documentazione contabile e gli atti di spesa originali, compresa tutta la documentazione relativa al progetto finanziato, per almeno 10 anni, tenendoli a disposizione per ogni successivo controllo.
 3. Nel caso in cui durante l'attività di controllo e verifica siano riscontrate irregolarità, la Direzione lo comunica formalmente alle associazioni o agli enti che sono tenuti ad eliminarli entro dieci giorni lavorativi. Qualora le irregolarità perdurino, si provvede alla revoca del finanziamento.
 4. Ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati, le associazioni o gli enti presentano alla Direzione, contestualmente al rendiconto, la relazione sulle iniziative realizzate, in cui siano descritte le attività e dettagliati i dati riportati in una apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.
-
-

Art. 11 *Rendicontazione.*

1. I finanziamenti assegnati alle associazioni o agli enti sono rendicontati alla Direzione nei tempi previsti dall'avviso e dalla convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 9, pena la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme percepite.
 2. La rendicontazione è composta, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di tracciabilità finanziaria, dalla documentazione delle spese sostenute e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesti la veridicità e la sede presso la quale sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.
 3. La rendicontazione, prodotta nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, è trasmessa, prioritariamente mediante PEC o tramite raccomandata A/R, alla Direzione.
 4. Qualora dalla rendicontazione emerga che le associazione o gli enti, abbiano realizzato il progetto in modo difforme dalla convenzione o nel caso in cui si rilevino inadempienze gravi e ripetute, la Direzione procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca del finanziamento ai sensi dell'articolo 12.
-

Art. 12 *Revoca dei finanziamenti.*

1. I finanziamenti assegnati sono revocati totalmente e le somme erogate sono recuperate nei seguenti casi:

- a) mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa finanziata, tenuto conto di quanto previsto dall'avviso;
- b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel progetto;
- c) mancata presentazione della rendicontazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- d) gravi irregolarità nella gestione della spesa;
- e) mancata registrazione e conservazione dei documenti rilevanti al fine del monitoraggio. In tal caso, il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare di un quarto dell'importo concesso.

2. Le revoche sono disposte previa comunicazione al rappresentante legale, il quale, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da idonea documentazione. La motivazione per l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è riportata nel provvedimento finale.

CAPO IV**Disposizioni finali**

Art. 13 *Disposizioni transitorie. Modalità di primo funzionamento del Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti.*

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione provvede, previo avviso pubblico, alla costituzione del Registro.

2. Le associazioni in possesso dei requisiti presentano, sulla base dell'avviso pubblico di cui al comma 1, domanda di iscrizione designando, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3, il proprio rappresentante effettivo nonché quello supplente all'interno del CRCU.

3. Le associazioni già presenti nel CRUC, alla data di entrata in vigore della legge, sono iscritte automaticamente nel Registro ai sensi del comma 4

dell'articolo 14 della legge e designano il proprio rappresentante ai fini della costituzione del CRCU. Tali associazioni, qualora entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge non abbiano provveduto a documentare l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge, secondo le modalità previste dall'articolo 3, sono cancellate dal Registro e sono escluse dalla costituzione del CRCU.

4. Entro 60 giorni dalla data di costituzione del Registro, il Presidente della Regione provvede, con decreto, alla costituzione del CRCU e convoca contestualmente anche attraverso un suo delegato la prima seduta.

5. La prima seduta è presieduta dall'Assessore competente per materia, o suo delegato, ed è valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Nella prima seduta i componenti del CRCU nominano, al proprio interno, l'Ufficio di presidenza composto dall'Assessore competente per materia, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri scelti ed eletti tra i componenti del CRCU stesso.

7. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza assoluta. Nel caso in cui nei primi tre scrutini non si raggiunga la maggioranza assoluta, dal quarto scrutinio è sufficiente la metà più uno dei votanti.

8. Per l'elezione degli altri tre membri dell'ufficio di Presidenza si provvede mediante un'unica votazione nella quale possono esprimersi due preferenze.

9. Entro 30 giorni dalla prima seduta, il CRCU adotta e approva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5 della legge, un proprio regolamento di funzionamento interno nel quale sono disciplinati, in particolare:

f) i compiti spettanti al Presidente, al Vice Presidente e ai tre membri dell'Ufficio di Presidenza;

g) le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le modalità di votazione in seno alle stesse;

h) l'individuazione del numero legale necessario ai fini della validità delle sedute successive alla prima, nonché delle deliberazioni;

i) le modalità di revoca dei componenti che risultino assenti alle sedute del CRCU per tre volte consecutive comprese le loro sostituzioni;

j) ogni altro aspetto funzionale allo svolgimento dei compiti spettanti al CRCU ai sensi dell'articolo 6 della legge.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.